



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 10/25

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20701/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- **CIALENTE** Massimo, nato a L'Aquila l'1.06.1952, (c.f.

CLNMSM52H01A345Y), in qualità di sindaco pro tempore del Comune

dell'Aquila dal 29.05.2007 al 28.06.2017, domiciliato digitalmente alla pec:

carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it e

raffaella.russo@pecordineavvocatilaquila.it;

- **PELINI** Fabio, nato a L'Aquila il 21.06.1974, (c.f. PLNFBA74H21A345Z), in

qualità di assessore pro tempore del Comune dell'Aquila con delega, tra le altre,

all'Assistenza alla popolazione dal 22.04.2011 al 10.06.2017, domiciliato

digitalmente alla pec: francesco.rosettini@pecordineavvocatilaquila.it e

roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it;

- **MORONI** Alfredo, nato a L'Aquila il 22.05.1952, (c.f. MRNLRD52E22A345C),

in qualità di assessore pro tempore del Comune dell'Aquila con delega, tra le altre,

	al Progetto CASE e MAP dal 31.05.2012 al 13.11.2013 (data del trasferimento della	
	delega in materia di riscossione dei canoni e delle utenze all'assessore al bilancio),	
	domiciliato digitalmente alla pec: carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it e	
	raffaella.russo@pecordineavvocatilaquila.it;	
	- DE SANTIS Lelio, nato in Francia (EE) il 15.02.1952, (c.f.	
	DSNLLE52B15Z110Q), in qualità di assessore pro tempore del Comune	
	dell'Aquila con delega, tra le altre, alla Gestione amministrativa e finanziaria del	
	compendio immobiliare Progetto CASE e MAP dal 14.11.2013 al 11.11.2015 (data	
	della revoca), domiciliato digitalmente alla pec:	
	claudio.verini@pec.studiolegaleverini.it;	
	- COCCIANTE Giovanni, nato a Rocca di mezzo (AQ) l'8.3.1948, (c.f.	
	CCCGNN48C08H402J), in qualità di assessore pro tempore del Comune	
	dell'Aquila con delega, tra le altre, al Bilancio e alla gestione economico-finanziaria	
	del patrimonio dell'Ente dal 14.12.2015 al 10.06.2017, domiciliato digitalmente alla	
	pec: carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it e studiolegaledundee@pec.it;	
	- PIROZZOLO Carlo, nato a Foglianise (BN) il 6.11.1951, (c.f.	
	PRZCRL51S06D644G), in qualità di segretario generale del Comune dell'Aquila	
	dal 23.01.2012 al 15.10.2017, domiciliato digitalmente alla pec:	
	carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it e	
	maurizio.capri@pecordineavvocatilaquila.it;	
	- DI GREGORIO MARIO, nato a L'Aquila il 14.11.1968, (c.f.	
	DGRMRA68S14A345G), in qualità di dirigente del Settore Ricostruzione	
	Pubblica e Patrimonio nel periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2013, domiciliato	
	digitalmente alla pec: massimomanieri@legalmail.it;	
	- DE PAULIS ENRICA, nata a L'Aquila il 13.12.1961, (c.f.	
	- pag. 2 di 64 -	

	DPLNRC61T53A345L), in qualità di dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica	
	e Patrimonio, poi ridenominato in Settore Ricostruzione Pubblica, dal 1.06.2014	
	al 31.12.2017 domiciliato digitalmente alla pec:	
	anna.rossi@pecordineavvocatilaquila.it e	
	francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it	
	- DEL PRINCIPE Patrizia, nata a Pescasseroli (AQ) l'1.1.1957, (c.f.	
	DLPPRZ57A41G484W), in qualità di dirigente del Settore Politiche sociali e	
	assistenza alla popolazione nel periodo dal 25.07.2012 al 28.02.2014 domiciliato	
	digitalmente alla pec: riccardo.lopardi@pecordineavvocatilaquila.it;	
	- SPERA Angela, nata a Frosinone il 12.2.1956, (c.f. SPRNGL56B52D810X), in	
	qualità di dirigente del Settore Equità tributaria dall'1.02.2018, domiciliata	
	digitalmente alla pec: emilio.bafile@pecordineavvocatilaquila.it;	
	uditi all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2024 il relatore Consigliere Stefano Grossi,	
	il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, i convenuti, rappresentati e difesi	
	dai rispettivi avvocati, con l'assistenza del Segretario d'udienza dott.ssa Silvana Di	
	Luca.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto introduttivo del 22 gennaio 2024, la Procura Regionale ha convenuto	
	in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per	
	l'Abruzzo i sigg. CIALENTE Massimo, in qualità di sindaco pro tempore del	
	Comune dell'Aquila dal 29.05.2007 al 28.06.2017, PELINI Fabio, in qualità di	
	assessore pro tempore del Comune dell'Aquila con delega, tra le altre,	
	all'Assistenza alla popolazione dal 22.04.2011 al 10.06.2017, MORONI Alfredo,	
	in qualità di assessore pro tempore del Comune dell'Aquila con delega, tra le altre,	
	- pag. 3 di 64 -	

	al Progetto CASE e MAP dal 31.05.2012 al 13.11.2013 (data del trasferimento della	
	delega in materia di riscossione dei canoni e delle utenze all'assessore al bilancio),	
	DE SANTIS Lelio, in qualità di assessore pro tempore del Comune dell'Aquila	
	con delega, tra le altre, alla Gestione amministrativa e finanziaria del compendio	
	immobiliare Progetto CASE e MAP dal 14.11.2013 al 11.11.2015 (data della	
	revoca), COCCIANTE Giovanni, in qualità di assessore pro tempore del	
	Comune dell'Aquila con delega, tra le altre, al Bilancio e alla gestione economico-	
	finanziaria del patrimonio dell'Ente dal 14.12.2015 al 10.06.2017, PIROZZOLO	
	Carlo, in qualità di segretario generale del Comune dell'Aquila dal 23.01.2012 al	
	15.10.2017, DI GREGORIO MARIO, in qualità di dirigente del Settore	
	Ricostruzione Pubblica e Patrimonio nel periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2013,	
	DE PAULIS ENRICA, in qualità di dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica	
	e Patrimonio, poi ridenominato in Settore Ricostruzione Pubblica, dal 1.06.2014	
	al 31.12.2017, DEL PRINCIPE Patrizia, in qualità di dirigente del Settore	
	Politiche sociali e assistenza alla popolazione nel periodo dal 25.07.2012 al	
	28.02.2014 e SPERA Angela, in qualità di dirigente del Settore Equità tributaria	
	dall'1.02.2018, per esser condannati, in favore del Comune dell'Aquila, per la	
	complessiva somma di € 720.282,68 (<i>euro settecentoventimiladuecentottantadue/68</i>) con	
	maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali	
	calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale nonché degli interessi legali dalla	
	pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore	
	dello Stato.	
	2. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa.	
	2.1. La Procura ha riferito di aver avviato l'istruttoria, in data 9.01.2020, sulla scorta	
	di notizie di stampa relative ad un presunto danno per mancata riscossione dei	
	- pag. 4 di 64 -	

	canoni e delle utenze relative agli alloggi CASE e MAP.	
	In data 12.06.2020 perveniva all'Ufficio requirente anche la nota del Presidente	
	della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune de L'Aquila, unitamente	
	al verbale del 19.05.2020 e alla relazione del Settore Bilancio, in cui venivano	
	evidenziate gravi criticità nelle procedure di riscossione delle entrate relative a	
	canoni, utenze e spese per compartecipazione riferite agli alloggi dei progetti	
	CASE e MAP.	
	2.2 Sostanzialmente, l'Attore pubblico ha accertato che, nell'ambito dell'attività di	
	gestione dell'intero compendio immobiliare, l'amministrazione comunale di	
	L'Aquila aveva stabilito di porre a carico degli assegnatari degli alloggi la	
	corresponsione di canoni concessori (di locazione e di compartecipazione) nonché	
	il rimborso di quota parte delle utenze.	
	In data 29.12.2011, il consiglio comunale aveva adottato la deliberazione n. 171	
	con la quale veniva approvato il regolamento condominiale del compendio	
	immobiliare CASE e MAP, stabilendo, all'art. 15, di porre a carico dei singoli	
	condomini, tra le altre, le spese per consumi di elettricità, acqua e gas, sia per usi	
	esclusivi che per i servizi centralizzati e le spese di pulizia, manutenzione ordinaria	
	e consumi delle parti comuni e la deliberazione n. 172 con la quale veniva istituito,	
	a decorrere dal 1° dicembre 2011 e per la durata di tre anni, un canone di	
	compartecipazione (successivamente denominato di locazione) a carico degli	
	assegnatari che alla data del sisma occupavano l'abitazione danneggiata a titolo di	
	locazione o comodato d'uso gratuito concesso da parenti o affini oltre il terzo	
	grado.	
	Ritenendo necessario procedere ad un approfondimento dei fatti segnalati, la	
	Procura delegava la Guardia di Finanza – NPEF di L'Aquila ad effettuare	
	- pag. 5 di 64 -	

	accertamenti sui seguenti profili d'interesse: 1) esistenza nel conto del bilancio di	
	residui attivi per "Consumi" ancora da incassare e di atti interruttivi della	
	prescrizione dei relativi crediti; 2) stato delle riscossioni dei canoni per	
	"Compartecipazione" e "Locazione", anche con riferimento all'esistenza di atti	
	interruttivi della prescrizione; 3) individuazione dei soggetti responsabili della	
	eventuale perdita del credito.	
	In data 22.07.2022, la GdF rimetteva un'ulteriore integrazione concernente la	
	rilevazione, dagli appositi capitoli dei bilanci del Comune di l'Aquila per gli anni	
	2011-2015, dei dati afferenti ai compendi immobiliari del Progetto CASE e MAP	
	relativi a: i) ammontare delle riscossioni a titolo di locazione; ii) ammontare degli	
	accertamenti registrati a titolo di locazione; iii) ammontare dei residui attivi relativi	
	al canone di locazione cancellati in sede di approvazione dei rendiconti.	
	Sulla scorta dei risultati scaturiti dalla complessiva attività di indagine, la Procura	
	procedeva alla verifica dell'attività di riscossione posta in essere dal Comune	
	dell'Aquila per ciascuna delle voci di entrata (Utenze, Canoni di locazione, Canoni	
	di compartecipazione), riscontrando gravissime carenze ed inadempienze che	
	avrebbero determinato la perdita per prescrizione di numerose poste creditorie.	
	2.3 L'Attore pubblico, pertanto, ha provveduto a notificare agli odierni convenuti	
	invito a presentare deduzioni, ex art. 67 Cgc.	
	Nell'invito la Procura ha ipotizzato l'esistenza di un danno erariale a carico del	
	Comune dell'Aquila pari a € 720.282,68 causato dalla prescrizione dei crediti per	
	un totale complessivo di € 2.400.942,27 vantati nei confronti degli occupanti gli	
	alloggi CASE e MAP e derivante dalle condotte gravemente colpose degli	
	amministratori e dei dirigenti in carica pro-tempore.	
	Il danno è stato ripartito in parti uguali, in relazione all'eguale contributo causale	
	- pag. 6 di 64 -	

	di ciascun intimato.	
	2.4 Con ordinanza n. 2/2023 del 22 novembre 2023 il Giudice designato ha	
	disposto, in accoglimento dell'istanza della Procura contabile, la proroga del	
	termine per il deposito della citazione.	
	Non trovando convincenti le argomentazioni addotte, la Procura ha introdotto	
	l'odierna azione di responsabilità amministrativa per tutti gli odierni convenuti, ad	
	eccezione della dott.ssa Aniceti, in qualità di responsabile del Settore Assistenza	
	della popolazione, per la quale ha proceduto all'archiviazione della posizione.	
	2.5 Ad avviso della Procura, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio	
	verrebbe in rilievo un'ipotesi di responsabilità amministrativa da perdita di entrate.	
	Essa ricorrerebbe ogni qualvolta l'intervenuta prescrizione di un credito determina	
	una perdita certa ed irreversibile per il Comune, sì da determinare un nocumento	
	finanziario in danno dell'ente pubblico (ex plurimis, I Sez. App., sent. n. 313-1999;	
	III Sez. App., sent. n. 182-2007; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 34-2014; Sez. Giur.	
	Liguria, sent. n. 39-2019; Sez. App. Sicilia, sent. n. 4-2019).	
	Il danno contestato dalla Procura è stato, dunque, commisurato all'entità dei crediti	
	erariali definitivamente perduti per prescrizione.	
	2.6 La Procura, preliminarmente, ritiene di aver tempestivamente esercitato	
	l'azione erariale rispetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1	
	della l. n. 20/1994, eccepita da numerosi convenuti, e che la stessa deve essere	
	valutata facendo riferimento alla data del verificarsi del danno che coinciderebbe	
	con il maturare della prescrizione civilistica, ex art. 2948 cod. civ., dei crediti vantati	
	dal Comune dell'Aquila nei confronti degli assegnatari degli alloggi CASE e MAP.	
	Ne discende che l'azione di responsabilità è stata tempestivamente esercitata per i	
	crediti relativi all'esercizio 2013, prescritti nel 2018. Per la perdita dei crediti relativi	
	- pag. 7 di 64 -	

	alle annualità 2014 e 2015 non si porrebbe, invece, alcun problema di prescrizione	
	dell'azione risarcitoria.	
	I crediti del Comune di L'Aquila attenzionati e caduti in prescrizione sono riferiti	
	a: a) rimborso delle utenze; b) canoni di locazione e c) canoni di	
	compartecipazione.	
	3. Per le utenze, in particolare, la Procura riferisce che il Dipartimento della	
	Protezione Civile, che aveva gestito la prima fase emergenziale del sisma 2009,	
	aveva disposto la voltura delle utenze del gas (per la produzione centralizzata del	
	calore e dell'acqua calda sanitaria) e dell'elettricità (per l'illuminazione delle parti	
	comuni) dei compendi immobiliari in argomento a favore del comune dell'Aquila	
	con decorrenza 1.04.2010, in coincidenza con il trasferimento del possesso.	
	A partire da quella data il Comune era tenuto al pagamento delle bollette, con	
	successivo recupero pro quota a carico degli assegnatari degli alloggi.	
	Periodo 2010-31.03.2013.	
	L'invio delle prime bollette per le utenze in acconto, in forza dell'affidamento alla	
	società SED spa disposto con la delibera di GC n. 468 del 15.11.2012, veniva	
	effettuato a gennaio 2013, dopo ben tre anni dal trasferimento della gestione dei	
	compendi immobiliari realizzati dalla Protezione civile. Il calcolo dell'acconto, in	
	assenza di qualsiasi rilevazione dei consumi, veniva effettuato sulla base di una	
	stima di € 0,054 al mq/giorno di occupazione.	
	Le bollette di conguaglio venivano invece spedite a giugno 2013 (per le piastre di	
	S. Antonio e Gignano) e novembre 2013 per tutte le altre piastre. I conguagli	
	venivano calcolati sulla base della rilevazione dei consumi effettuata dalla ASM	
	spa, incaricata con delibera di GC n. 32 del 24.01.2013.	
	L'ammontare delle forniture relative alle utenze nel periodo in esame sarebbe pari	
	- pag. 8 di 64 -	

	ad € 10.792.699,16 afferenti a n. 4647 assegnatari. L'importo non ancora riscosso	
	ammonterebbe ad € 636.496,36.	
	Periodo 1.04.2013- 31.12.2014	
	L'invio delle bollette per le utenze in acconto veniva effettuato a settembre 2014.	
	In assenza di rilevazioni aggiornate dei consumi, gli acconti venivano calcolati sulla	
	base del criterio del costo medio/giorno/mq.	
	L'ammontare delle forniture relative alle utenze nel periodo in esame	
	ammonterebbe ad € 2.927.063,86 afferenti a n. 5.789 assegnatari. L'importo non	
	ancora riscosso ammonterebbe ad € 518.296,89.	
	Le bollette di congruaggio, invece, venivano spedite ad agosto 2016. Il calcolo	
	dell'importo a debito veniva effettuato sulla base delle superfici lorde degli alloggi	
	sulla scorta di quanto previsto dal DL n. 133 del 11.09.2014 secondo cui "Per la	
	gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi	
	sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni	
	ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la	
	produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli	
	alloggi" (art. 4, comma 8-quinquies). D'altra parte, la l. 6 agosto 2015, n. 125	
	recante la conversione con modifiche del DL n. 78/2015 (che nel modificare l'art.	
	4 cit. stabilì che la ripartizione dei consumi doveva avvenire "in base agli effettivi	
	consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto	
	CASE e nei MAP") trovava applicazione soltanto per i periodi successivi al 1°	
	aprile 2016.	
	L'ammontare delle forniture relative alle utenze nel periodo in esame sarebbe pari	
	ad € 3.154.279,84 afferenti a n. 4.891 assegnatari. L'importo non ancora riscosso	
	ammonterebbe ad € 1.664.726,70.	
	- pag. 9 di 64 -	

	Periodo 1.01.2015-31.12.2015	
	Per i consumi del 2015 il Comune di L'Aquila procedeva ad emissioni bimestrali	
	comprese tra maggio 2015 e febbraio 2016. Il calcolo dell'importo a debito veniva	
	effettuato sulla base della superficie lorda (ex art. 4 cit.). Il conguaglio veniva	
	effettuato a giugno 2016 unitamente alle bollette di gennaio e febbraio 2016.	
	L'ammontare delle forniture relative alle utenze nel periodo in esame è pari ad €	
	2.149.147,56 afferenti a n. 5.789 assegnatari. L'importo non ancora riscosso	
	ammonterebbe ad € 286.364,60.	
	Secondo la ricostruzione attorea, l'invio delle prime bollette in acconto sarebbe	
	avvenuto con circa tre anni di ritardo rispetto alla data di trasferimento della	
	gestione dei compendi immobiliari da parte della Protezione civile. L'enorme	
	ritardo accumulato in questa prima fase, pertanto, avrebbe condizionato tutte le	
	successive fasi di recupero che avrebbero scontato le difficoltà di ricerca dei	
	debitori (interessati da decessi, cambi di assegnazione, emigrazioni etc.) e	
	l'impossibilità di attuare misure di autotutela quali il distacco delle utenze o lo	
	sgombero per morosità.	
	Inoltre, il ritardato invio delle bollette di acconto e di conguaglio per il 2010 –	
	31.03.2013 e per il periodo 1.04.2013/31.12.2014, determinando la formazione di	
	debiti di ingente entità ai quali gli assegnatari non riuscivano a far fronte, avrebbe	
	contribuito ad aumentare il fenomeno della morosità. Tutto ciò sarebbe evidente	
	in quanto mentre per i periodi 2010/31.03.2013 e 1.04.2013/31.12.2014 i crediti	
	ancora da riscuotere ammonterebbero, rispettivamente a € 636.496 e ad €	
	2.183.023, per l'annualità 2015 (nella quale le emissioni sono avvenute con	
	periodicità bimestrale) i crediti ancora da riscuotere sarebbero di entità ben	
	inferiore ed ammonterebbero ad € 286.364,60.	
	- pag. 10 di 64 -	

	Assumerebbe oltremodo rilievo per l'Attore pubblico il fatto che	
	l'amministrazione comunale, al fine di favorire l'adempimento di quegli stessi	
	debitori che non erano stati posti nelle condizioni di provvedere al pagamento per	
	mancato invio delle bollette, aveva dovuto predisporre forme di rateizzazione e	
	compensazione (cfr. GC n. 468/2012, n. 116/2014, n. 469/2015, n. 227/2016, n.	
	211/2016, n. 47/2018) con relativa moltiplicazione degli adempimenti a carico	
	degli Uffici chiamati a svolgere attività di front-office, informazione dell'utenza,	
	ricalcoli, rateizzazioni, abbinamento dei pagamenti rateizzati, aggiornamento	
	banche dati etc.	
	Tali attività determinavano una notevole dispersione delle energie lavorative del	
	personale addetto e, in definitiva, un ritardo delle attività di riscossione e di lotta	
	all'evasione.	
	La Procura ritiene, inoltre, che lo sfasamento temporale tra i consumi fatturati	
	periodicamente al Comune dai gestori dei servizi di distribuzione di luce e gas e le	
	richieste di rimborso di quest'ultimo agli assegnatari determinava un significativo	
	squilibrio finanziario dell'Ente. Per lunghi periodi, infatti, il Comune di L'Aquila	
	non fu in grado di onorare il pagamento delle fatture, tanto da subire le azioni	
	esecutive della società di factoring cessionaria dei crediti accumulati da Enel. Dopo	
	il fallimento di un tentativo di transazione seguiva la notifica del decreto ingiuntivo	
	n. 22928/18 con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva il pagamento di €	
	4.423.109,66 oltre interessi, ex D. Lgs. n. 231/02 per consumi relativi al periodo	
	11.02.2011 - 2.10.2014.	
	Il giudizio di opposizione avviato dell'Ente sarebbe ancora in corso.	
	3.1 L'attività di recupero delle utenze	
	Riferisce l'Attore pubblico nel proprio libello introduttivo che le azioni poste in	
	- pag. 11 di 64 -	

	essere per contrastare la morosità delle utenze nel Comune di L'Aquila sono	
	iniziate solo nel 2014, dopo 4 anni dall'immissione in possesso dei moduli abitativi	
	al comune di L'Aquila, e sono state caratterizzate da interventi parziali e	
	discontinui.	
	La gestione delle bollette era stata affidata a SED spa, una società in house del	
	Comune, mentre il recupero dei crediti era responsabilità del Comune stesso.	
	Nel 2013 e 2014, il responsabile del “Servizio Gestione Amministrativo contabile	
	Progetto C.A.S.E. e M.A.P.”, geom. Stefanucci, individuava i morosi e inviava i	
	solleciti di pagamento, ma solo per alcune aree specifiche. In particolare, nel 2014,	
	venivano inviati 155 solleciti di pagamento per le utenze del Progetto CASE nelle	
	aree di S. Antonio e Gignano. Successivamente, il numero di morosi aumentava e	
	venivano inviati ulteriori solleciti per le restanti 17 aree, raggiungendo circa 900	
	morosi totali.	
	Nel 2015, l'Amministrazione avviava una campagna per installare rubinetti ai	
	contatori del gas per facilitare il distacco delle utenze, ma le attività di recupero si	
	fermarono a causa dell'adozione di nuove delibere che riattivavano le utenze per	
	le famiglie con ISEE fino a € 12.000 e la sospensione di nuovi distacchi, offrendo	
	rateizzazioni fino a 18 mesi. Queste misure portavano ad una significativa	
	riduzione degli incassi, che passavano da € 276.000 nel periodo settembre-	
	novembre 2015 a € 94.000 nel periodo gennaio-luglio 2016. Inoltre, l'obiettivo di	
	favorire il pagamento da parte delle fasce di reddito più modeste non veniva	
	raggiunto, poiché molti soggetti ammessi alla rateizzazione non procedevano al	
	pagamento, rendendo necessario riprendere i distacchi e gli sgomberi sospesi.	
	Nel 2016, il Comune affidava il recupero dei crediti a una società esterna	
	specializzata, RECUS spa (poi divenuta Cerved Credit Collection spa), per un	
	- pag. 12 di 64 -	

	importo stimato di circa € 4.000.000,00 e con una percentuale di riscossione	
	prevista tra il 20% e il 40%. Tuttavia, l'affidamento veniva limitato a un anno e	
	non consentiva il recapito dei solleciti a tutti gli assegnatari morosi, come	
	evidenziato dai prospetti Excel consegnati da SED spa e dal report della stessa	
	società.	
	Al termine del contratto, né gli organi politici né i dirigenti competenti verificavano	
	i risultati conseguiti dalla società affidataria del servizio, né valutavano la necessità	
	di prorogare il contratto o riprendere in carico le attività di sollecito per completare	
	il lavoro ancora da fare.	
	Secondo la ricostruzione attorea, quindi, la riscossione coattiva è stata limitata a	
	causa della carenza di personale nel Servizio avvocatura e tra gli addetti alle	
	notifiche. Nonostante fosse evidente l'impossibilità per il Comune di gestire le	
	ingiunzioni di pagamento e le successive fasi dell'esecuzione con le sole risorse	
	interne, non sarebbe mai stata proposta o valutata la possibilità di affidare il	
	servizio a un concessionario esterno. Solo nel 2022 l'Amministrazione ha	
	proceduto all'esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva in favore	
	dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, titolata di modalità di riscossione più	
	efficaci.	
	In sintesi, l'Attore pubblico ritiene che le azioni per contrastare la morosità delle	
	utenze nel Comune dell'Aquila siano state caratterizzate da interventi disorganici	
	e contraddittori, che hanno portato a una riduzione degli incassi e a una gestione	
	inefficace del recupero dei crediti. Nonostante i tentativi di sollecitare i pagamenti	
	e di agevolare la riscossione, le misure adottate non hanno raggiunto gli obiettivi	
	prefissati, rendendo necessario l'affidamento del servizio a società esterne e, infine,	
	all'Agenzia delle Entrate.	
	- pag. 13 di 64 -	

3.2 Quantificazione crediti prescritti - utenze

Nell'atto introduttivo la Procura contabile, utilizzando un prospetto riepilogativo, fornisce una panoramica dettagliata della gestione dei crediti e dei debiti relativi ai consumi per le utenze per il Comune di L'Aquila, con particolare attenzione agli anni 2010-2015.

La situazione contabile al 5 febbraio 2020 individua un totale di € 20.270.912,44 dovuti, di cui € 16.188.659,15 pagati o compensati, residuando € 4.082.253,29.

Tuttavia, la Procura sostiene che una parte significativa dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari è stata persa per prescrizione, secondo l'art. 2948 del Codice civile. La quantificazione dei crediti prescritti è stata eseguita considerando la data di emissione delle bollette ed escludendo i crediti inferiori a € 50,00.

Per il periodo 2010-31.03.2013, sono stati identificati n. 24 contribuenti morosi per i quali non è mai stato emesso alcun sollecito o atto interruttivo della prescrizione, per un totale di € 102.325,08. Inoltre, per n. 328 contribuenti morosi, i solleciti sono stati emessi nel 2014-2016, ma in assenza di ulteriori atti interruttivi, i relativi crediti si sono prescritti per complessivi € 497.347,67. Infine, per n. 13 contribuenti, i solleciti sono stati emessi tra marzo e ottobre 2018, quando i relativi crediti erano già prescritti, per complessivi € 18.418,14.

Il totale dei crediti non incassati e prescritti per questo periodo ammonta a € 618.090,89.

Per il periodo 1.04.2013-31.12.2014, sono stati identificati n. 225 contribuenti morosi per i quali non sono stati emessi solleciti di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione per le bollette d'acconto, per un totale di € 95.032,68.

Tuttavia, questo importo è stato parzialmente ridotto dalla presenza di conguagli a credito per complessivi € 30.102,95, portando i crediti persi a € 64.929,73.

	stabilendo che fosse composto da due componenti: "canone di	
	compartecipazione" (assimilabile alle spese condominiali) e "canone di locazione"	
	vero e proprio.	
	La debenza del canone veniva confermata, con effetto retroattivo, per tutto l'anno	
	2014.	
	La quantificazione dell'importo del canone mensile veniva comunicata agli	
	assegnatari degli alloggi dal settore "Assistenza alla popolazione e cultura" solo nel	
	luglio 2013, a distanza di circa 20 mesi dall'adozione della deliberazione n.	
	172/2011. A differenza delle utenze, per la gestione delle quali era necessaria una	
	banca dati per l'elaborazione e l'invio delle bollette, la riscossione delle locazioni è	
	stata svolta dall'Ufficio in totale assenza di una banca dati informatizzata.	
	Ad avviso dell'attore pubblico, la mancanza di tale banca dati informatizzata	
	avrebbe impedito all'Amministrazione di ricostruire il dettaglio delle somme	
	dovute e incassate a titolo di locazione per gli anni 2012, 2013 e 2014. Solo a partire	
	da aprile 2015, a seguito dell'affidamento alla società SED spa della gestione	
	informatica della riscossione, l'Amministrazione veniva in possesso di dati	
	completi e attendibili. Il pagamento dei canoni avveniva sulla base di bollettini	
	firmati dal dirigente competente, stampati e inviati dalla SED.	
	Per il 2015, risultavano n. 1.561 assegnatari e un gettito complessivo previsto di €	
	1.352.058,62.	
	Con l'avvio della gestione informatizzata, anche l'attività di recupero della morosità	
	mostrava una positiva evoluzione. Con una nota del 23.09.2019, tutti i morosi	
	totali per mancato pagamento del canone relativo all'annualità 2015 - al netto di	
	quelli con debito inferiore a €50, dei deceduti e degli irreperibili - sono stati	
	destinatari di solleciti di pagamento.	
	- pag. 16 di 64 -	

4.1 Attività di recupero canoni di locazione

Riferisce l'Attore pubblico che, nel periodo 2012-2013, le attività di recupero della morosità dei canoni di locazione hanno mostrato diverse criticità. Le relazioni del geom. Stefanucci del 22 aprile e del 14 luglio 2014 hanno indicato che le verifiche si sono concentrate solo sulle morosità totali fino al 31 dicembre 2013. Sono stati inviati n. 326 solleciti, ma solo 281 sono stati notificati con successo. Ad avviso del requirente, si assisterebbe ad un risultato parziale e incompleto.

Uno dei problemi principali sarebbe stato che le verifiche non hanno considerato tutti i soggetti inclusi nella lista di carico dei pagamenti al 31 dicembre 2013. Gli uffici non avevano un database completo per identificare i debitori e l'importo dovuto. L'elenco dei debitori veniva aggiornato retroattivamente basandosi sui pagamenti spontanei ricevuti, trascurando molti morosi totali. Inoltre, le verifiche si sarebbero concentrate solo sui morosi totali, escludendo quelli che avevano pagato solo parzialmente il canone. Mancava anche la documentazione attestante la situazione generale dell'utenza morosa e non c'erano aggiornamenti o report delle attività svolte.

Una seconda campagna di solleciti veniva avviata nei primi mesi del 2015. L'Ufficio inviava n. 287 solleciti per un importo di € 313.410,13 relativi agli alloggi del Progetto CASE e MAP in sette insediamenti. Anche questa attività è stata parziale, interessando solo una piccola parte degli insediamenti gestiti (29% delle piastre del progetto CASE e 29% degli alloggi MAP). Mancavano report ufficiali o rapporti di servizio utili per fornire informazioni sui risultati dell'attività svolta e non c'era un software dedicato per la registrazione dei pagamenti, rendendo impossibile fornire dati aggiornati sullo stato della riscossione.

Solo nel 2021 l'attività di recupero dell'evasione ha ripreso slancio con l'invio di

	solleciti di pagamento per le annualità dal 2013 al 2020.	
	La Procura riferisce sulle difficoltà riscontrate per quantificare i crediti prescritti,	
	dando conto dell'impossibilità del segretario comunale di avere gli strumenti	
	operativi per quantificare le somme non incassate per gli anni 2012, 2013 e 2014.	
	Pertanto, persistente tale difficoltà, la Guardia di Finanza ha utilizzato un metodo	
	induttivo per quantificare i crediti, proiettando i dati disponibili per il 2015 sulle	
	annualità 2012, 2013 e 2014. In primo luogo, ha rilevato la percentuale di morosità	
	per il 2015 pari 31%. Successivamente, ha ricostruito il gettito complessivo per le	
	annualità 2012, 2013 e 2014, calcolando un canone medio giornaliero per alloggio	
	e moltiplicandolo per i giorni di assegnazione. Applicando il tasso di morosità del	
	31%, i canoni non riscossi sono stati quantificati in € 427.678,69 per il 2012, €	
	479.729,71 per il 2013 ed € 586.900,28 per il 2014, per un totale di €1.494.308,68.	
	Le comunicazioni inviate nel 2015 non hanno avuto effetto interruttivo della	
	prescrizione poiché non recapitate con raccomandata A/R e non contenevano una	
	richiesta di adempimento del debito. I solleciti del 2019 riguardavano solo	
	l'annualità 2015 e quelli del 2021 sono stati considerati tardivi e inutilmente	
	dispendiosi.	
	In conclusione, ad avviso della Procura contabile, il Comune dell'Aquila avrebbe	
	subito un danno di € 2.400.942,27 a causa della gestione fallimentare della	
	riscossione delle entrate relative ai compensi immobiliari trasferiti dalla Protezione	
	Civile. Questo importo include € 906.633,59 per utenze e € 1.494.308,68 per	
	locazioni. Nella quantificazione del danno non sono stati considerati i crediti di	
	importo unitario inferiore a €50,00 e i canoni di compartecipazione (spese	
	condominiali) introdotti con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 19	
	marzo 2015.	
	- pag. 18 di 64 -	

5. Il danno risarcibile

Per determinare il danno risarcibile, la Procura ha considerato solo l'importo che, secondo un giudizio di prevedibilità, sarebbe stato effettivamente recuperato, dal momento che ha ritenuto ragionevole considerare che, anche se i convenuti avessero compiuto tutte le azioni necessarie, una parte significativa dei crediti sarebbe comunque rimasta insoluta.

Nel capitolato d'oneri relativo all'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti, approvato con una determinazione dirigenziale, la percentuale di recupero è stata stimata tra il 20% e il 40%. Basandosi su questa stima, l'attore pubblico ha determinato il danno risarcibile al 30% dei crediti prescritti, pari a € 720.282,68. Questa stima risulterebbe confermata da un report della società RECUS spa che mostrerebbe un recupero del 30% per il primo lotto di crediti.

Le difese degli intimati hanno contestato questa quantificazione del danno, in particolare per quanto riguarda i crediti per utenze. Hanno sostenuto che la Procura non avrebbe fornito prove obiettive dell'esistenza di un danno certo e che la relazione della Guardia di Finanza (GdF) si sarebbe limitata a sommare i crediti non riscossi e caduti in prescrizione, senza approfondire aspetti rilevanti come la reperibilità e la solvibilità dei debitori, o la contestabilità dei crediti.

La Procura ritiene, invece, di aver applicato correttamente tutti i principi applicabili in materia, contestando un danno risarcibile pari al 30% del totale dei crediti prescritti, per tenere conto dell'esistenza di fattori causali indipendenti dalle condotte dei convenuti. Sostiene che molti di questi fattori non possono essere considerati completamente indipendenti poiché sono almeno in parte riconducibili alle condotte omissive dei convenuti, come il ritardato invio delle bollette che ha

	reso più difficile il recupero dei crediti.	
	Per quanto riguarda i crediti per locazioni, il criterio utilizzato dalla Procura ricalca	
	il criterio della GdF che ha utilizzato una ricostruzione "induttiva" applicando il	
	tasso di morosità del 2015 anche alle annualità 2012, 2013 e 2014, a causa della	
	manca di una banca dati informatizzata per le annualità precedenti.	
	La scelta di tale annualità è stata giustificata in quanto prima annualità per la quale	
	sarebbero disponibili dati di dettaglio e perché presenterebbe una sostanziale	
	omogeneità con le annualità 2012-2014. Inoltre, i tassi di morosità per gli anni	
	successivi al 2015 non sarebbero in linea con il periodo preso in considerazione, a	
	causa delle nuove modalità di riscossione introdotte nel 2015.	
	L'analisi dei dati di bilancio del Comune dell'Aquila ha confermato che la somma	
	dei canoni prescritti per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 è pari a € 1.494.308,68. La	
	cancellazione di questi crediti dal bilancio nel 2015 confermerebbe la volontà	
	dell'Amministrazione di non contrastare efficacemente la morosità. La Procura	
	sostiene che questa cancellazione non può essere giustificata come una semplice	
	"pulizia" del bilancio, ma rappresenta una conferma dell'incapacità o della	
	manca di volontà politica di recuperare i crediti.	
	6. Le condotte contestate	
	Le condotte imputabili ai convenuti sono state espressamente elencate dall'Attore	
	pubblico con la precisazione che l'individuazione dei responsabili è stata effettuata	
	in relazione alle deleghe attribuite dal sindaco e alle competenze individuate dalle	
	delibere di giunta comunale che nel corso del tempo sono intervenute sulla materia	
	della riscossione dei canoni e delle utenze.	
	a) Omissioni e ritardi nell'esercizio dell'attività di programmazione nonché di	
	organizzazione, indirizzo e coordinamento dei dirigenti dei Settori e dei	
	- pag. 20 di 64 -	

	responsabili dei Servizi, in violazione dei principi di buon andamento e di efficacia	
	ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M. Cialente,	
	sindaco; F. Pelini, ass. con delega all'Assistenza alla popolazione; A. Moroni, ass.	
	con delega al Progetto Case e MAP; L. De Santis, ass. con delega alla gestione	
	amministrativa e finanziaria del Progetto CASE e MAP; C. Pirozzolo, segretario	
	generale; P. Del Principe, dirigente del Settore Assistenza alla popolazione; M. Di	
	Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio).	
	b) Ritardato invio delle comunicazioni recanti la quantificazione dell'importo del	
	canone di locazione dovuto in violazione dei principi di buon andamento e di	
	efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M.	
	Cialente, sindaco; F. Pelini, ass. con delega all'Assistenza alla popolazione; C.	
	Pirozzolo, segretario generale; P. Del Principe, dirigente del Settore Assistenza alla	
	popolazione).	
	c) Ritardo nella conferma dell'applicazione del canone di locazione in violazione	
	dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza dell'azione	
	amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e dell'art. 4, co. 8-quinquies del d. l. 133/2014	
	convertito con l. 164/2014 (M. Cialente, sindaco; L. De Santis, ass. con delega alla	
	gestione amministrativa e finanziaria del Progetto CASE e MAP; F. Pelini ass. con	
	delega all'Assistenza alla popolazione; C. Pirozzolo, segretario generale; P. Del	
	Principe, dirigente Settore Assistenza alla popolazione; M. Di Gregorio, dirigente	
	del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio).	
	d) Omissioni e ritardi nell'implementazione di un adeguato sistema informativo /	
	data base, in violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza	
	dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M. Cialente, sindaco; F. Pelini,	
	ass. con delega all'Assistenza alla popolazione; A. Moroni, ass. con delega al	
	- pag. 21 di 64 -	

	Progetto Case e MAP; L. De Santis, ass. con delega alla gestione amministrativa e	
	finanziaria del Progetto CASE e MAP; C. Pirozzolo, segretario generale; P. Del	
	Principe, dirigente del Settore Assistenza alla popolazione; M. Di Gregorio,	
	dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio).	
	e) Ritardo nell'avvio della gestione informatizzata dei canoni di locazione, in	
	violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza dell'azione	
	amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M. Cialente, sindaco; F. Pelini, ass. con	
	delega all'Assistenza alla popolazione; A. Moroni, ass. con delega al Progetto Case	
	e MAP; L. De Santis, ass. con delega alla gestione amministrativa e finanziaria del	
	Progetto CASE e MAP; C. Pirozzolo, segretario generale; P. Del Principe,	
	dirigente del Settore Assistenza alla popolazione; M. Di Gregorio, dirigente del	
	Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio).	
	f) Omessa istituzione di un conto corrente dedicato ad accogliere i pagamenti degli	
	assegnatari, in violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed	
	efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (F. Pelini, ass. con	
	delega all'Assistenza alla popolazione; A. Moroni, ass. con delega al Progetto Case	
	e MAP; P. Del Principe, dirigente del Settore Assistenza alla popolazione; M. Di	
	Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio).	
	g) Contraddittorietà della delibera di giunta comunale n. 83/2015 e della delibera	
	di consiglio comunale n. 29/2015 rispetto ai precedenti atti di indirizzo e omessa	
	valutazione dell'impatto del ricalcolo dei canoni sulle attività in corso di	
	svolgimento, in violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon	
	andamento nonché efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art.	
	97 Cost. (M. Cialente, sindaco; L. De Santis, ass. con delega alla gestione	
	amministrativa e finanziaria del Progetto CASE e MAP; E. De Paulis, dirigente del	
	- pag. 22 di 64 -	

	Settore ricostruzione pubblica).	
	h) Omissioni e ritardi nell'implementazione di attività di recupero della morosità	
	relativa ai canoni di locazione, in violazione dei principi di buon andamento e di	
	efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M.	
	Cialente, sindaco; F. Pelini, ass. con delega all'Assistenza alla popolazione; A.	
	Moroni, ass. con delega al Progetto Case e MAP; L. De Santis, ass. al Bilancio con	
	delega alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto CASE e MAP; G.	
	Coccianti, ass. al Bilancio; C. Pirozzolo, segretario generale; P. Del Principe,	
	dirigente del Settore Assistenza alla popolazione; A. Spera dirigente del Settore	
	Assistenza alla popolazione; M. Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione	
	pubblica e patrimonio, E. De Paulis, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica	
	e patrimonio).	
	i) Mancata implementazione, successivamente al marzo 2015, di iniziative	
	recuperatorie dei canoni di locazione, in violazione dei principi di buon andamento	
	e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M.	
	Cialente, sindaco; L. De Santis, ass. al Bilancio con delega alla gestione	
	amministrativa e finanziaria del Progetto CASE e MAP; G. Coccianti, ass. al	
	Bilancio; E. De Paulis, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio,	
	A. Spera, dirigente del Settore Equità tributaria).	
	l) Mancata interruzione dei termini di prescrizione dei crediti per canoni di	
	locazione, in violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza	
	dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (E. De Paulis, dirigente del Settore	
	Ricostruzione pubblica e patrimonio, A. Spera, dirigente del Settore Equità	
	tributaria).	
	m) Ritardo nell'emissione e invio delle bollette di acconto e saldo 2010-2013, in	
	- pag. 23 di 64 -	

	violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza dell'azione	
	amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M. Cialente, sindaco; F. Pelini, ass. con	
	delega all'Assistenza alla popolazione; A. Moroni, ass. con delega al Progetto Case	
	e MAP; C. Pirozzolo, segretario generale; P. Del Principe, dirigente del Settore	
	Assistenza alla popolazione; M. Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione	
	pubblica e patrimonio).	
	n) Ritardo nell'emissione e invio delle bollette di acconto 1.04.2013 - 31.12.2014,	
	in violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza dell'azione	
	amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M. Cialente, sindaco; L. De Santis, ass. al	
	Bilancio con delega alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto CASE	
	e MAP; M. Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e	
	patrimonio).	
	o) Ritardo nell'emissione e invio delle bollette a saldo 1.04.2013 - 31.12.2014, in	
	violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza dell'azione	
	amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M. Cialente, sindaco; L. De Santis, ass. al	
	Bilancio con delega alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto CASE	
	e MAP; G. Cocciantè, ass. al Bilancio con delega alla gestione amministrativa e	
	finanziaria del Progetto CASE e MAP; E. De Paulis, dirigente del Settore	
	Ricostruzione pubblica e patrimonio).	
	p) Omissioni, ritardi, contraddittorietà nell'attività di attività di recupero della	
	morosità relativa alle utenze, in violazione dei principi di buon andamento e di	
	efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (M.	
	Cialente, sindaco; A. Moroni, ass. con delega al Progetto Case e MAP; L. De Santis	
	ass. al Bilancio con delega alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto	
	CASE e MAP; G. Cocciantè ass. al Bilancio con delega alla gestione amministrativa	
	- pag. 24 di 64 -	

	e finanziaria del Progetto CASE e MAP; C. Pirozzolo, segretario generale; M. Di	
	Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio, E. De Paulis,	
	dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio; A. Spera, dirigente del	
	Settore Equità tributaria).	
	7. L'elemento psicologico	
	La Procura evidenzia che le condotte dei convenuti si sono discostate da quelle	
	che sarebbero state concretamente esigibili.	
	Innanzitutto, l'Attore pubblico ritiene che la cattiva gestione della riscossione sia	
	durata per un periodo molto lungo, permettendo al fenomeno di assumere	
	dimensioni considerevoli. Le conseguenze di questa cattiva gestione sono state	
	estremamente gravi per la situazione finanziaria complessiva dell'Ente. Inoltre,	
	tutti i soggetti coinvolti erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a	
	conoscenza della situazione e che l'esito dannoso era facilmente prevedibile.	
	Ritiene che la questione dovesse richiedere la massima attenzione da parte di tutti	
	i responsabili. Dopo le vulture delle utenze e l'acquisizione degli immobili realizzati	
	dalla Protezione Civile nel patrimonio comunale, il Comune aveva l'onere di	
	pagare le bollette, la manutenzione e la conservazione di questi immobili. Di	
	conseguenza, le entrate derivanti dalla riscossione erano essenziali per garantire il	
	finanziamento e la copertura di queste spese sia in termini di competenza che di	
	cassa.	
	Il danno risarcibile a favore del Comune dell'Aquila è stato quantificato in	
	complessivi € 720.282,68 , addebitato a titolo di colpa grave ai convenuti, in	
	ragione del contributo causale da ciascuno offerto alla produzione del danno,	
	secondo la seguente ripartizione: CIALENTE Massimo: € 149.322,00; PELINI	
	Fabio: € 89.111,00; MORONI Alfredo: € 86.049,00; DE SANTIS Lelio: €	
	- pag. 25 di 64 -	

	66.049,00; COCCIANTE Giovanni: € 22.490,00; PIROZZOLO Carlo: €	
	72.811,00; DI GREGORIO MARIO: € 92.525,00; DE PAULIS ENRICA: €	
	36.797,00; DEL PRINCIPE Patrizia: € 84.342,00 e SPERA Angela: € 20.783,00.	
	8. Con memoria del 19 giugno 2024, depositata in data 20 giugno, si sono costituiti	
	l'on. Cialente, il sig. Cocciante, il Sig. Moroni e il dott. Pirozzolo, rappresentati e	
	difesi dall'Avv. Benedetti, i quali, dopo aver ripercorso i principali fatti di causa,	
	hanno eccepito l'approssimazione dell'indagine effettuata della Procura che non	
	conterrebbe un elenco dettagliato e analitico dei crediti prescritti e dei debitori ma,	
	piuttosto, posizioni debitorie solo presumibilmente scadute. Hanno ribadito che	
	la prescrizione dei crediti in questione si sarebbe realizzata nel corso degli anni	
	2018, 2019 e 2020 anni in cui tutti loro non erano più, rispettivamente, Sindaco,	
	Assessore e Segretario della città di L'Aquila. Tutti hanno dato conto del difficile	
	periodo storico nel quale la vicenda si innesterebbe, la difficoltà operativa e	
	l'insufficienza organica dell'Ente per gestire un complesso patrimonio immobiliare	
	acquisito dalla Protezione Civile. Hanno precisato che la Procura non ha	
	quantificato e preso in considerazione i recuperi intervenuti negli anni 2016-2020	
	che renderebbe ogni tipo di quantificazione incerta e non corrispondente ai dati	
	reali.	
	Hanno sostenuto la competenza della parte politica ad adottare i necessari	
	atti/provvedimenti politici, mentre alla dirigenza quella di realizzare, nei limiti del	
	possibile, con il capitale umano a disposizione e con le somme indicate nei capitoli	
	di bilancio relativi, le linee di indirizzo e le scelte della politica. Ogni attività	
	attuativa di tali scelte deve essere considerata di competenza dei Dirigenti apicali	
	dei singoli settori non del Sindaco, degli Assessori e del Segretario comunale.	
	Hanno sostenuto il pieno regime della macchina comunale a partire dall'anno 2015	
	- pag. 26 di 64 -	

	in virtù dei richiamati atti di indirizzo e che nessun credito residuo, ricompreso tra	
	quelli effettivamente esigibili, si sarebbe prescritto se si fossero coltivate le azioni	
	possibili anche negli anni 2017-2020.	
	Hanno ricordato che in quel periodo era stato introdotto un ricorso collettivo, ex	
	art.702 ter cpc, dagli assegnatari morosi avverso gli avvisi di pagamento recapitati	
	dal Comune dell'Aquila che contestavano la spettanza degli importi richiesti,	
	considerandosi assegnatari di alloggi in regime di "comodato", senza previsione di	
	versamento di canone, a titolo di corrispettivo.	
	Hanno concluso contestando la sussistenza di una qualche forma responsabilità,	
	anche solo indiretta, a titolo di colpa, con riferimento ai fatti ed al danno erariale	
	individuato dalla Procura e per effetto dei comportamenti descritti.	
	9. Con memoria del 17 settembre 2024, si è costituita la dott.ssa Angela Spera,	
	Dirigente del Settore Equità Tributaria, dal 1/2/2018 fino al 30/4/2019, difesa	
	dall'avv. Bafile. La stessa, dopo aver riassunto brevemente i fatti di causa, ha,	
	preliminarmente, eccepito la genericità della contestazione a lei rivolta, in quanto	
	la Procura avrebbe omissso di indicare gli elementi necessari volti a verificare	
	l'effettiva sussistenza del credito del Comune di l'Aquila.	
	La Procura non avrebbe tenuto conto delle plurime attività di recupero dei crediti	
	comunali poste in essere nel corso della sua dirigenza che hanno consentito la	
	riscossione di notevoli somme a favore del Comune.	
	Infatti, all'inizio della sua dirigenza, preso atto delle plurime problematiche	
	esistenti legate alla mancanza di un sistema di informatizzazione dei dati, alla	
	mancanza di coordinamento tra i vari Servizi comunali competenti ed alle criticità	
	relative alla rilevazione delle letture dei contabilizzatori degli alloggi del Progetto	
	C.A.S.E., avrebbe tempestivamente assunto diverse iniziative necessarie per	
	- pag. 27 di 64 -	

	risolvere le varie criticità, iniziative che ha puntualmente elencato nella comparsa.	
	Pertanto, sarebbe evidente l'insussistenza di un suo profilo di colpa nello	
	svolgimento del proprio incarico dirigenziale.	
	In sostanza, la Procura non solo non avrebbe elencato in maniera specifica i crediti	
	prescritti ed i relativi debitori, specificando l'esatto ammontare del credito,	
	muovendo dunque contestazioni del tutto generiche con conseguente violazione	
	del diritto di difesa, ma non avrebbe comunque tenuto conto di tutta l'attività posta	
	in essere nel corso della sua dirigenza, grazie alla quale l'Amministrazione	
	comunale ha recuperato notevoli somme di denaro, peraltro in maniera efficace e	
	con spese minime, dopo che la stessa aveva posto in essere ogni attività possibile	
	per poter superare le notevoli criticità strutturali e strumentali pregresse ed anche	
	grazie ad un imprescindibile lavoro di coordinamento tra il Settore Equità	
	Tributaria da lei diretto e gli altri Settori dell'Ente aventi competenza nella specifica	
	materia.	
	La Dr.ssa Spera ha riferito di aver assunto l'incarico di Dirigente del nuovo Settore	
	Equità Tributaria sino al 30/4/2019 e di essere cessata dal servizio per	
	pensionamento dal 01/10/2019. A tal proposito ha rilevato che la prescrizione dei	
	crediti si sarebbe realizzata negli anni fino al 2020, allorquando la convenuta aveva	
	da tempo lasciato l'incarico.	
	Ha ricordato che fu proposta un'azione legale collettiva innanzi al Tribunale di	
	L'Aquila finalizzata a far dichiarare la illegittimità, con conseguente annullamento,	
	delle cartelle esattoriali i cui importi erano stati forfettariamente indicati sulla base	
	dei mq occupati e non degli effettivi consumi ed il giudizio fu definito con	
	Ordinanza dell'11/11/2017, che dichiarò la legittimità delle riscossioni proposte	
	dall'Ente locale.	
	- pag. 28 di 64 -	

Allo stesso tempo ha evidenziato che la prescrizione, sia pur erroneamente contestata dalla Procura, è andata certamente a scadere in periodo successivo al suo pensionamento. A tal proposito ha rilevato che, in materia di danno erariale e, nello specifico, in materia di canoni di locazione la prescrizione del diritto al risarcimento deve ritenersi compiuta con il decorso di 5 anni a far data dalla scadenza di ogni singolo rateo (v. Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. Sent.n. 59 del 30/1/2007). Nel caso di specie andrebbe anche considerato che, non trattandosi di crediti di natura squisitamente tributaria, non dovrebbe applicarsi il termine prescrizione di 5 anni, bensì quello ordinario di 10 anni, ex art. 2948 c.c.

Nel caso di specie ha anche rilevato che l'Ente locale operava con le difficoltà del post sisma e con la insufficienza di mezzi a disposizione per far fronte a tutte le esigenze che certamente erano diverse e maggiori delle altre città e lo sforzo gestionale è stato necessariamente superiore alla norma, ad esempio le difficoltà per attingere i cittadini con comunicazioni formali, allorquando anche gli Ufficiali Giudiziari dell'U.N.E.P. di L'Aquila avevano concrete difficoltà ad eseguire le notifiche, in quanto la maggior parte della popolazione ancora permaneva in luoghi diversi dalla residenza anagrafica.

La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla Procura Regionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

10. Con memoria di costituzione del 17 settembre 2024, si è costituito il dott. Pelini, rappresentato dagli avvocati Rossettini e Colagrande. Anch'egli ha ripercorso le vicende antecedenti all'emissione dell'atto di citazione e, successivamente, ha sostenuto la sua estraneità rispetto alla prospettata responsabilità erariale, anche nella logica dell'assenza del nesso di causalità e, comunque, dell'insussistenza di condotte antigiuridiche e dell'elemento soggettivo.

	A riguardo, ha affermato che nella delega attribuitagli il 22 aprile 2011 per gestire	
	il Settore “Assistenza alla Popolazione” (e comunque fino alla fine della	
	consiliatura del 2012, poi confermata fino al 2017) rientravano soltanto gli indirizzi	
	sui criteri di assegnazione degli alloggi, sulla sussistenza dei requisiti,	
	sull’assegnazione e sulla revoca dei benefici ai cittadini terremotati. Non sarebbe	
	mai rientrata, oggettivamente e soggettivamente, tra le attribuzioni della delega	
	assessorile, la gestione delle vicende contrattuali e condominiali intercorrenti tra	
	l’assegnatario dell’alloggio e il Comune e, tantomeno, quindi, l’eventuale attività di	
	riscossione dei relativi canoni e/o spese riferite alle utenze. Ha sostenuto	
	l’indeterminatezza dell’atto di citazione circa l’individuazione di una specifica	
	condotta antiggiuridica concretamente a lui imputabile. Ha ribadito di aver adottato	
	tutti gli atti politici di riferimento, individuato gli uffici e i dirigenti di competenza	
	e che questi ultimi hanno dato avvio ad uno specifico piano di recupero delle	
	morosità, individuandosi espressamente “nel Settore Ricostruzione Pubblica e	
	Patrimonio la competenza ad organizzare la riscossione dei canoni del progetto	
	CASE e MAP nonché della riscossione delle utenze dei predetti moduli abitativi”.	
	Sarebbe stato approvato uno specifico “progetto di coordinamento” dei Settori	
	coinvolti e della SED S.p.a. per la “gestione amministrativo-contabile, immobiliare	
	e manutentiva del progetto C.A.S.E. e M.A.P.”, istituendo, in seno al competente	
	Settore Ricostruzione Pubblica, uno specifico Servizio denominato “Gestione	
	Immobiliare Progetto C.A.S.E. e M.A.P.”, con individuazione del relativo	
	personale e risorse, cui sono state affidate tutte le attività recuperatorie dei predetti	
	canoni e spese per utenze.	
	Nella vicenda, pertanto, apparirebbe evidente che all’applicazione delle	
	disposizioni così impartite avrebbero dovuto provvedere proprio i Dirigenti e il	
	- pag. 30 di 64 -	

	personale individuato e non i titolari di funzioni politiche.	
	Ha riassunto ritenendo di non essere stato destinatario di delega che riguardasse,	
	neppure in parte o in collaborazione con altri Assessorati, il settore preposto alla	
	gestione amministrativa e finanziaria del patrimonio immobiliare del progetto	
	“CASE” e “MAP”, essendo tali responsabilità e competenze, invece, da sempre	
	delegate ad altri membri della Giunta Comunale, Assessorato alle Opere Pubbliche	
	e Assessorato al Bilancio. Ha affermato di aver contribuito a deliberare, quale	
	componente della Giunta Comunale, per indicare le direttive e gli indirizzi da	
	attuare da parte della struttura amministrativa.	
	Ha sostenuto, pertanto, che nessuna negligenza (intesa nella sua duplice veste di	
	condotta omissiva e/o elusiva dei basilari obblighi di servizio) possa essergli	
	contestata né tanto meno che la stessa, ove ravvisata, possa raggiungere la soglia	
	di significativa intensità richiesta dalla legge per la configurabilità della	
	responsabilità amministrativa, considerato il peculiare e complicato contesto nel	
	quale, come tutti gli altri, si è trovato ad operare, tale da escludere qualsiasi suo	
	effettivo coinvolgimento rispetto ai fatti contestati. Ha eccepito anche	
	l’insussistenza e/o la mancata dimostrazione di un danno erariale certo e	
	sull’intervenuta prescrizione con riferimento ai crediti risalenti al 2010 – 2012.	
	Ha concluso, anche previa declaratoria di inammissibilità della domanda per	
	intervenuta prescrizione laddove riferita ai pretesi crediti non riscossi per utenze e	
	locazioni riferiti al periodo 2010-2013, chiedendo di rigettare la domanda	
	formulata nell’atto di citazione ovvero, comunque, in via meramente gradata, di	
	disporre ampiamente dell’esercizio del potere riduttivo, tenendo conto delle	
	circostanze di fatto e delle ragioni di diritto dedotte.	
	11. Con memoria del 17 settembre 2024 si è costituito il sig. Lelio De Santis,	
	- pag. 31 di 64 -	

rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Verini del foro di L'Aquila. Dopo aver
 ripercorso la vicenda preprocessuale, ha eccepito la nullità della citazione per
 mancata indicazione dei criteri di ripartizione del danno fra i vari convenuti. In tali
 termini, ha sostenuto la nullità dell'atto di citazione, ex art. 86, commi 2, lettera c)
 e 6 del c. g. c., non avendo potuto esplicitare alcuna difesa in merito alla
 determinazione dell'apporto causale che la Procura ha ritenuto di dovergli
 imputare. Ha ulteriormente eccepito la tardività in parte dell'azione erariale e la
 mancanza di certezza in merito all'entità complessiva del danno sotto diversi
 profili.

Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'ipotesi di responsabilità degli organi
 politici dell'Ente municipale, sostenendo l'adozione da parte della compagine
 politica di numerosi atti d'indirizzo, tutti elencati nella memoria di costituzione.

Ha evidenziato di aver rivestito il ruolo di assessore per un periodo di 41 mesi, a
 decorrere dal 31.05.2012 fino al 11.11.2015, e di aver gestito la delega per la
 gestione amministrativa e finanziaria del compendio immobiliare Progetto CASE
 e MAP per un periodo di 16 mesi, a decorrere dal 14.11.2013 al 24.03.2015,
 ponendo in essere atti d'indirizzo rilevanti. Ha poi dato atto, durante la vigenza
 della sua delega, delle attività poste in essere, riconosciute, tra l'altro, nella sentenza
 n. 57/2015 di questa Sezione, sui mancati sfratti degli assegnatari morosi. Da
 ultimo ha eccepito l'erroneità della valutazione della Procura in ordine alla
 determinazione dell'entità economica del danno imputatogli.

Ha concluso, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare la nullità dell'atto di
 citazione, ex art. ex art. 86, commi 2, lettera c) e 6 del c. g. c., con assegnazione del
 termine di cui al successivo comma 7 per operare l'integrazione della domanda;
 nel merito, in via principale, di rigettare la domanda della Procura perché infondata

	in fatto e diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della	
	domanda, di ridurre la portata della responsabilità a lui ascrivibile in	
	considerazione del limitato apporto causale nella verifica del danno e della	
	maggior responsabilità degli altri convenuti le cui condotte hanno concorso a	
	produrre il danno; sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento	
	della domanda, di esercitare il potere riduttivo per ridurre nei termini di giustizia	
	le conseguenze della responsabilità economica a lui ascrivibile.	
	12. Con memoria del 17 settembre 2024 si è costituito l'ing. Di Gregorio,	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Manieri. Anch'egli ha eccepito la	
	prescrizione dell'azione contabile. Sostenendo che l'incarico è stato svolto nel	
	periodo 9.11.2012/31.12.2013 e che le bollette per le utenze relative ai periodi	
	2010-31.3.2013 e 1.4.2013-31.12.2013 non erano affatto prescritte, mentre i crediti	
	relativi ai periodi di consumo 1.1.2014 - 31.12.2014 e 1.1.2015 - 31.12.2015 non	
	erano ancora insorti; i canoni di locazione relativi al periodo 2012-2013 non erano	
	affatto prescritti, mentre i crediti relativi al periodo 2014 non erano ancora insorti.	
	Ha successivamente sostenuto l'assenza di colpa grave nella vicenda. Ha dato atto	
	della difficoltà operativa iniziale della funzione Manutenzione e Gestione Progetto	
	C.A.S.E. e che, solo dal 19.6.2012, è stato incaricato di svolgere, in condivisione	
	con il Settore Assistenza alla Popolazione e con il coordinamento del Segretario	
	Comunale, le attività previste dalla delibera di C.C. n.172/2011. Ha concluso che	
	nessuna ulteriore azione avrebbe potuto porre in essere se non quelle	
	effettivamente condotte nel breve periodo in cui ebbe a ricoprire l'incarico di	
	Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio relativamente al	
	periodo in cui lo stesso venne incaricato di curare la riscossione dei debiti	
	contestati (30.10.2013/31.12.2013).	
	- pag. 33 di 64 -	

	Ha concluso chiedendo di rigettare la domanda della Procura.	
	13. Con memoria del 12 settembre 2024 si è costituita la sig.ra Patrizia Del	
	Principe, rappresentata e difesa dall'Avv. Lopardi del Foro di L'Aquila. Ha	
	eccepito che le pretese condotte di responsabilità contabile non sarebbero a lei	
	neppure in astratto ascrivibili come fatto temporale. Infatti, la procura contesta	
	condotte realizzatesi dal 2010 al 2020 (anno affermato di prescrizione dei crediti	
	del 2015), ma la convenuta ha sostenuto di aver diretto il Settore Assistenza alla	
	popolazione dal 25/7/2012 e, “successivamente all’adozione della deliberazione	
	di giunta comunale n. 496 del 30.10.2013”, tale Settore “fu spogliato di	
	competenze dirette in materia di riscossione con conseguente estraneità del	
	dirigente in parola alla produzione del danno per il risarcimento del quale si	
	procede”.	
	Le condotte di responsabilità non le sarebbero nemmeno ascrivibili sotto il profilo	
	della competenza in quanto non spettava affatto al Settore Assistenza alla	
	popolazione l’esazione e il recupero dei canoni di locazione/compartecipazione e	
	delle spese anticipate dal Comune per le utenze.	
	La dott.ssa Del Principe ha riferito di aver diretto il Settore Assistenza alla	
	popolazione dal 25/7/2012 e dal 30/10/2013.	
	Nel periodo temporale così delimitato (dal 25/7/2012 al 30/10/2013), la	
	convenuta ha affermato di aver organizzato ex novo il settore dell’assistenza alla	
	popolazione, prima non esistente nel Comune, non avendo ricevuto dalla	
	precedente gestione emergenziale nessuna banca dati informatizzata per poter	
	procedere all’assegnazione, alla variazione e all’interruzione delle forme di	
	assistenza in favore dei n. 33.714 cittadini beneficiari. Ha confermato, invece,	
	l’attribuzione di tali funzioni in capo al Settore Ricostruzione Pubblica e	
	- pag. 34 di 64 -	

Patrimonio. Prima delle delibere CC nn. 171 e 172 del 29 dicembre 2011 e del passaggio di consegne in materia di assistenza alla popolazione, formalmente avvenuto il 16/01/2012 (cfr. Decreto n. 92 del 14 gennaio 2012 del Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato per la ricostruzione), ma sostanzialmente ben oltre aprile/maggio 2012, non era stato ipotizzato e/o predisposto alcun sistema di gestione del patrimonio immobiliare del Progetto CASE e MAP e non esisteva nel Comune il Settore Assistenza alla popolazione. Né la Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei ministri), né la Struttura per la Gestione dell'Emergenza (SGE – Decreto n. 1/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo) avevano ipotizzato o attuato soluzioni per la gestione del Progetto CASE e MAP, per la fissazione e la riscossione dei relativi canoni di locazione e utenze. Non vi erano preventivi studi, pianificazione, programmazione, definizione e individuazione di risorse e personale necessari alle operazioni che sarebbero state assunte dal Comune. Ha sostenuto di non condividere il metodo di calcolo del presunto danno erariale, quantificato in modo del tutto apodittico dalla Procura erariale. Il Settore assistenza alla popolazione si sarebbe quindi occupato della verifica a monte dei requisiti per beneficiare dell'assistenza (ad esempio l'aver avuto, alla data del 6 Aprile 2009, la residenza e/o la stabile dimora nel Comune di L'Aquila, l'inagibilità della abitazione principale, non avere la disponibilità di altra soluzione abitativa, etc.), istruire le richieste e somministrare le forme assistenziali nei sensi di legge e nelle diverse forme previste (assistenza alberghiera, presso la caserma della GdF, contributo di autonoma sistemazione, Progetto CASE, MAP, affitti concordati, fondo immobiliare), istruire l'eventuale revoca dell'assistenza in base al venir meno dei predetti requisiti secondo il naturale avanzamento della

	ricostruzione (ad esempio ultimazione dei lavori e dichiarazione di agibilità delle	
	abitazioni), curare l'aggiornamento dei dati. Non sarebbero mai state attribuite al	
	Settore Assistenza alla popolazione funzioni di riscossione dei crediti per le utenze	
	e per le locazioni del Progetto CASE e MAP, di monitoraggio e rendicontazione	
	dei pagamenti o di accertamento delle morosità.	
	Considerata l'ampiezza e la mole delle richiamate attività di assistenza alla	
	popolazione demandate al relativo Settore, afflitto da gravi carenze di personale,	
	non sarebbe condivisibile alcun rimprovero per non aver assunto competenze	
	altrui, tra l'altro nell'impossibilità di gestire autonomamente una riscossione	
	demandata ad altri.	
	Ha concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione e, comunque, di	
	rigettare la domanda della Procura.	
	14. Con memoria del 17 settembre 2024, si è costituita la dott.ssa De Paulis,	
	rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Rossi e Francesco Camerini del Foro di	
	L'Aquila. Dopo aver dichiarato di aver rivestito l'incarico di dirigente a tempo	
	determinato del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio (poi rinominato	
	Settore Ricostruzione Pubblica) del Comune di L'Aquila dal 1.6.2014 al	
	31.12.2017, ha eccepito preliminarmente l'incompletezza del contraddittorio,	
	ritenendo che l'azione di responsabilità e la domanda di condanna debbano essere	
	estese a sindaco, assessori, segretario e dirigenti comunali in carica ed in servizio	
	dal 1.1.2018 al 31.12.2020. Dato il divieto posto dal primo comma dell'art. 83 c. g.	
	c. ha chiesto, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, di tenere conto	
	dell'esistenza di altri litisconsorti necessari, non convenuti in giudizio, nella	
	determinazione della somma da porre, in denegata ipotesi, a suo carico.	
	Ha ulteriormente insistito sull'insussistenza della sua responsabilità concorrente	
	- pag. 36 di 64 -	

	nella causazione del danno derivante dalla prescrizione dei crediti asseritamente	
	vantati dal Comune, avendo cessato di lavorare presso il Comune di L'Aquila in	
	data 31.12.2017. Della prescrizione dei crediti, quindi, secondo la stessa	
	prospettazione attorea, possono essere chiamati a rispondere solo amministratori,	
	segretario e dirigenti in carica ed in servizio nel momento in cui è maturata la	
	prescrizione quinquennale. Peraltro, l'attività di recupero delle morosità sin dal	
	2015 era stata affidata all'Avvocatura comunale, con la delibera di G.M. 270 del	
	21.7.2015, che era quindi tenuta ad interfacciarsi con il SED (servizio elaborazione	
	dati, gestito da una società in house), cui il Comune aveva affidato dal 1.1.2015 la	
	gestione informatica della bollettazione e degli incassi per l'acquisizione dei dati	
	relativi alle morosità stesse, salvo che nel periodo in cui il Comune, a seguito di	
	pubblica gara, ha affidato per un anno – dal maggio 2016 al maggio 2017 – detta	
	attività, ma solo stragiudiziale, ad un operatore economico (soc.- RECUS, poi	
	divenuta CERVED).	
	Ha riferito sulla attività posta in essere e sull'insussistenza della colpa grave. La	
	convenuta ha riferito di aver rapidamente preso contezza delle problematiche ed,	
	in esecuzione degli atti di indirizzo della G.M., di essersi attenuta, poi, alle delibere	
	della stessa Giunta le quali, anche a seguito delle norme di <i>jus superveniens</i> introdotte	
	dal legislatore con il D.L. 133/2014 e la legge 125/2015, hanno disposto correttivi	
	e limitazioni all'attività di accertamento e recupero delle morosità, con dilazioni di	
	pagamento a favore degli assegnatari con ISEE inferiore ad Euro 12 mila, ha posto	
	in essere le seguenti iniziative:	
	- la definizione del riparto di competenze tra il Servizio Assistenza alla	
	Popolazione, il Servizio di Gestione del Progetto CASE e MAP e il SED, delineata	
	nella DGC n. 302/2014 del 25.07.2014, e la concertazione tra le medesime	
	- pag. 37 di 64 -	

	strutture esitata nel progetto di coordinamento di cui alla DGC n. 304/2014 del	
	25.07.2014, alle quali si è data immediata attuazione,	
	- la rimodulazione della microstruttura del Settore e l'articolazione degli Uffici, con	
	l'individuazione delle risorse preposte, accompagnata da ulteriori declinazioni di	
	attività, procedure e direttive interne,	
	- la costituzione del gruppo di lavoro esitato nel Documento di Gestione	
	Assistenza / Sed / Ricostruzione la cui prima versione risale al mese di novembre	
	2014, e le cui attività risultano poi certificate negli STATI LAVORO SED,	
	- l'emissione dei consumi arretrati 2013-2014 e la gestione di tutti i conteziosi	
	relativi;	
	- l'attivazione di molte misure di recupero crediti, oltre ai solleciti, che hanno	
	comunque portato ad una rilevante riduzione della morosità;	
	- l'emissione bimestrale delle bollette relative ai consumi di gas, ai canoni di	
	locazione e ai canoni di compartecipazione dal 2015 fino al 2017, data di	
	cessazione del rapporto con il Comune dell'Aquila;	
	- la costante, reciproca, proficua, ampia collaborazione intercorsa sia con il	
	Servizio Assistenza alla Popolazione che con il SED.	
	- la redazione costante di report relativi alle emissioni e agli incassi, nonché ai	
	pagamenti ai distributori di gas ed energia elettrica;	
	Ha concluso chiedendo, in rito, di sospendere il giudizio per consentire alla	
	Procura di estendere il contraddittorio o, altrimenti, di proporre altro giudizio nei	
	confronti di tutti i litisconsorti necessari non convenuti nel giudizio, ai fini della	
	successiva riunione tra i due predetti giudizi, ai fini dello svolgimento del	
	<i>simultaneus processus</i> ; nel merito, di respingere in toto la domanda attorea perché	
	infondata o comunque prescritta; in subordine, di escludere il concorso tra i	
	- pag. 38 di 64 -	

	convenuti e determinare la somma da porre a suo carico tenendo conto, ai sensi	
	dell'art. 83 comma secondo c. g. c., dell'esistenza di tutti i litisconsorti necessari	
	nei confronti dei quali la Procura non ha promosso l'azione di responsabilità e la	
	domanda di condanna.	
	15. All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2024 sono intervenuti il Vice Procuratore	
	Generale Marco Di Marco e gli avvocati per tutti i convenuti, come da verbale al	
	quale si rinvia.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio concerne l'accertamento	
	della responsabilità amministrativa da perdita di entrate che ricorrerebbe tutte le	
	volte in cui l'intervenuta prescrizione di un credito determina una perdita certa ed	
	irreversibile per il Comune in modo da determinare un nocumento finanziario in	
	danno dell'ente pubblico (<i>ex plurimis</i> , I Sez. App., sent. n. 313-1999; III Sez. App.,	
	sent. n. 182-2007; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 34-2014; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 39-	
	2019; Sez. App. Sicilia, sent. n. 4-2019).	
	2. Il P.M. contabile rimprovera ai convenuti, primariamente, l'inerzia serbata dagli	
	stessi nel richiedere i dovuti corrispettivi ai privati cittadini per il servizio di	
	fornitura del gas (per la produzione centralizzata del calore e dell'acqua calda	
	sanitaria) e dell'elettricità (per l'illuminazione delle parti comuni) dei compendi	
	immobiliari del comune dell'Aquila e del canone di locazione degli assegnatari degli	
	alloggi del Progetto CASE e MAP.	
	Pertanto, viene sottoposta al giudizio del Collegio un'ipotesi di danno erariale cd.	
	da mancata entrata, fattispecie rispetto alla quale la giurisprudenza contabile ha	
	- pag. 39 di 64 -	

	precisato che il documento disvela i connotati della certezza, attualità e	
	concretezza in virtù del solo compiersi della prescrizione civilistica del credito	
	vantato dall'amministrazione. Precisamente, il decorso del pertinente termine	
	prescrizionale in assenza di validi atti interruttivi medio tempore posti in essere dal	
	titolare del credito o di ulteriori fatti o atti aventi efficacia giuridica equipollente	
	determina la perdita definitiva del corrispondente diritto e, per questa via, il	
	materializzarsi del danno erariale (<i>cfr. ex plurimis, C. conti, Sez. III n. 369/2012; Id. n.</i>	
	<i>233/2019; Id., Sez. II, n. 126/2015</i>);	
	La Procura ritiene di aver esercitato l'azione erariale tempestivamente rispetto al	
	termine di prescrizione quinquennale e che la stessa deve essere valutata facendo	
	riferimento alla data del verificarsi del danno che coinciderebbe con il maturare	
	della prescrizione civilistica, ex art. 2948 cod. civ., dei crediti vantati dal Comune	
	dell'Aquila nei confronti degli assegnatari degli alloggi CASE e MAP.	
	Ha concluso che l'azione di responsabilità è stata tempestivamente esercitata per i	
	crediti relativi all'esercizio 2013, prescritti nel 2018. Per la perdita dei crediti relativi	
	alle annualità 2014 e 2015 non si porrebbe, invece, alcun problema di prescrizione	
	dell'azione risarcitoria.	
	Su queste premesse l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata da alcuni	
	convenuti non può essere accolta.	
	L'invio delle prime bollette per le utenze in acconto relative al periodo 2010-	
	31/03/2013, in forza dell'affidamento alla società SED spa disposto con la	
	delibera di GC n. 468 del 15.11.2012, è stato effettuato a gennaio 2013, dopo tre	
	anni dal trasferimento della gestione dei compensi immobiliari realizzati dalla	
	Protezione civile. Pertanto, tale periodo segna il momento a partire dal quale la	
	controprestazione del pagamento del prezzo può essere esatta	
	- pag. 40 di 64 -	

dall'Amministrazione creditrice (art. 1181, comma 1, c.c.) e, simmetricamente, il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto di credito (art. 2935 c.c.). Poiché, in materia di corrispettivi per forniture idriche ed elettriche, il termine di prescrizione del credito è quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4 (per tutte, Cass., III, sent. n. 1442/2015), ne deriva che la prescrizione dei crediti vantati Amministrazione (e, dunque, il materializzarsi di un danno certo ed azionabile) si è astrattamente compiuta, al più, a gennaio 2018. Deve perciò escludersi ogni prescrizione dell'azione erariale sul rilievo che anche l'ultima notificazione dell'invito a dedurre, che ha raggiunto il convenuto Moroni in data 28.04.2023, interviene nel quinquennio successivo (art. 1 co. 2 L. 20/1994) al gennaio 2018, tenendo conto dell'applicazione delle norme emergenziali COVID in materia di sospensione dei termini prescrizionali.

3. Va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 86, commi 2, lettera c) e 6 del c. g. c., proposta da alcuni convenuti, i quali sostengono di non aver potuto esplicitare alcuna difesa in merito alla determinazione dell'apporto causale che la Procura ha ritenuto di dover imputare. Hanno contestato la citazione anche per genericità e indeterminatezza delle contestazioni, affermando l'impossibilità di rilevare i criteri per la determinazione del danno erariale, i parametri di riferimento e il metodo di calcolo utilizzato dalla Procura per pervenire all'importo finale.

L'eccezione deve essere respinta in quanto infondata.

L'atto di citazione è completo nei suoi elementi essenziali, essendo la domanda idonea a consentire il pieno realizzarsi del contraddittorio anche con riferimento alla determinazione del danno erariale. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 86, comma 6, c. g. c., la citazione è nulla se è omissivo o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c) (secondo il quale l'atto di citazione deve

	contenere “l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei	
	criteri per la sua determinazione”), o se manca l’esposizione dei fatti di cui al	
	comma 2, lett. e) dello stesso articolo (in base al quale essa deve contenere	
	“l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi	
	di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”). L’art.	
	86, comma 2, lett. f) c. g. c. dispone altresì che l’atto di citazione deve indicare gli	
	elementi di prova che supportano la domanda e l’elenco dei documenti offerti in	
	comunicazione.	
	Nella fattispecie in esame, l’atto di citazione ha specificamente individuato i fatti	
	materiali che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiscono l’illecita	
	condotta, identificabile con l’inerzia serbata dai convenuti nel richiedere i dovuti	
	corrispettivi ai privati cittadini per il servizio di fornitura del gas (per la produzione	
	centralizzata del calore e dell’acqua calda sanitaria) e dell’elettricità (per	
	l’illuminazione delle parti comuni) dei compendi immobiliari del comune	
	dell'Aquila e del canone di locazione degli assegnatari degli alloggi del Progetto	
	CASE e MAP, richiamando il compendio probatorio a seguito delle indagini svolte	
	dalla G.d.F. Ha altresì individuato i soggetti in capo ai quali ha ritenuto sussistente	
	la responsabilità per il danno cagionato, come sopra richiamati. Parimenti	
	individuato è il danno risarcibile: il danno materiale è infatti quantificato sulla base	
	delle puntuali contestazioni contenute nella relazione della G.d.F. in un importo	
	risarcibile pari al 30% dei crediti prescritti, € 720.282,68 . Con riferimento, infine,	
	all’attribuzione del danno a ciascuno dei convenuti, l’atto di citazione ha	
	espressamente individuato il criterio di riparto. L’atto di citazione ha dunque	
	chiaramente indicato le circostanze di fatto e i criteri di principio sui quali si fonda	
	l’attribuzione del danno ai convenuti, così consentendo di evincere quale fosse,	
	- pag. 42 di 64 -	

	secondo la prospettazione attorea, l'apporto di ciascun convenuto alla causazione	
	del danno.	
	4. Nel merito, tuttavia, la richiesta di condanna della Procura non può essere	
	accolta per i motivi di seguito indicati.	
	Relativamente alle utenze la Procura sostiene che le azioni per contrastare la loro	
	morosità nel Comune dell'Aquila siano state caratterizzate da interventi disorganici	
	e contraddittori, che hanno portato a una riduzione degli incassi e a una gestione	
	inefficace del recupero dei crediti. Nonostante i tentativi di sollecitare i pagamenti	
	e di agevolare la riscossione, le misure adottate non hanno raggiunto gli obiettivi	
	prefissati, rendendo necessario l'affidamento del servizio a società esterne e, infine,	
	all'Agenzia delle Entrate.	
	Le medesime difficoltà di recupero sono state evidenziate dalla Procura	
	relativamente alle morosità dei canoni di locazione. Gli uffici comunali non	
	possedevano un database completo per identificare i debitori e l'importo dovuto.	
	L'elenco dei debitori veniva aggiornato retroattivamente basandosi sui pagamenti	
	spontanei ricevuti, trascurando molti morosi totali. Inoltre, le verifiche si	
	sarebbero concentrate solo sui morosi totali, escludendo quelli che avevano pagato	
	solo parzialmente il canone. Mancava anche la documentazione attestante la	
	situazione generale dell'utenza morosa e non c'erano aggiornamenti o report delle	
	attività svolte. Solo nel 2021 l'attività di recupero dell'evasione ha ripreso slancio	
	con l'invio di solleciti di pagamento per le annualità dal 2013 al 2020.	
	In conclusione, il Comune dell'Aquila avrebbe subito un danno di € 2.400.942,27	
	a causa della gestione fallimentare della riscossione delle entrate relative ai	
	compendi immobiliari trasferiti dalla Protezione Civile. Questo importo include €	
	906.633,59 per utenze e € 1.494.308,68 per locazioni.	
	- pag. 43 di 64 -	

	L'attore pubblico ha determinato, poi, il danno risarcibile al 30% dei crediti	
	prescritti, pari a € 720.282,68 , considerando solo l'importo che, secondo un	
	giudizio di prevedibilità, sarebbe stato effettivamente recuperato, dal momento	
	che ha ritenuto ragionevole considerare che, anche se i convenuti avessero	
	compiuto tutte le azioni necessarie, una parte significativa dei crediti sarebbe	
	comunque rimasta insoluta.	
	La Procura evidenzia che le condotte dei convenuti (amministratori e dirigenti) si	
	sono discostate da quelle che sarebbero state concretamente esigibili. Innanzitutto,	
	ritiene che la cattiva gestione della riscossione sia durata per un periodo molto	
	lungo, permettendo al fenomeno di assumere dimensioni considerevoli. Le	
	conseguenze di questa cattiva gestione sarebbero state estremamente gravi per la	
	situazione finanziaria complessiva dell'Ente. Inoltre, tutti i soggetti coinvolti erano	
	a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza della situazione e che l'esito	
	dannoso era facilmente prevedibile.	
	Dopo le vulture delle utenze e l'acquisizione degli immobili realizzati dalla	
	Protezione Civile nel patrimonio comunale, il Comune aveva l'onere di pagare le	
	bollette, la manutenzione e la conservazione di questi immobili. Di conseguenza,	
	le entrate derivanti dalla riscossione erano essenziali per garantire il finanziamento	
	e la copertura di queste spese sia in termini di competenza che di cassa.	
	Il danno risarcibile a favore del Comune dell'Aquila è stato quantificato in	
	complessivi € 720.282,68, addebitato a titolo di colpa grave ai convenuti, in ragione	
	del contributo causale da ciascuno offerto alla produzione del danno, secondo la	
	seguente ripartizione: CIALENTE Massimo: € 149.322,00; PELINI Fabio: €	
	89.111,00; MORONI Alfredo: € 86.049,00; DE SANTIS Lelio: € 66.049,00;	
	COCCIANTE Giovanni: € 22.490,00; PIROZZOLO Carlo: € 72.811,00; DI	
	- pag. 44 di 64 -	

GREGORIO MARIO: € 92.525,00; **DE PAULIS** ENRICA: € 36.797,00; **DEL**

PRINCIPE Patrizia: € 84.342,00 e **SPERA** Angela: € 20.783,00.

Chiarito ciò, il Collegio non condivide la tesi esposta dalla Procura contabile, ritenendo di non poter formulare un giudizio di gravità della colpa nei comportamenti contestati.

4.1 Sia nella ricostruzione dottrinale, sia secondo la consolidata giurisprudenza contabile, per colpa grave si intende l'evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta. Il comportamento tenuto deve concretizzarsi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesta ad un funzionario pubblico, tenendo conto della posizione rivestita, ovvero in una palese imperizia o una irragionevole imprudenza. Nel valutare la colpa grave, inoltre, va considerata l'esistenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dei compiti assegnati. Sempre secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la colpa grave si sostanzia in una sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a una grave negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici.

Si tratta di precisi elementi qualificanti che vanno accertati volta per volta in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso. L'accertamento della colpa grave presuppone una considerazione globale di tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nelle singole fattispecie concrete, con particolare riferimento all'atteggiamento tenuto dal convenuto in relazione agli obblighi di servizio ed alle regole di condotta relativi allo svolgimento degli specifici compiti di ufficio affidati alla sua responsabilità (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 7/1/98, n. 1/A).

La colpa raggiunge il livello della gravità non per effetto del mero inadempimento

	di uno obbligo o della violazione di una norma, bensì quando la condotta illecita	
	sia stata posta in essere senza quel minimo di diligenza, prudenza o perizia	
	necessaria a impedire il danno. La colpa grave, in altri termini, si sostanzia nella	
	inosservanza dei più elementari dettami di diligenza e delle basilari regole tecniche.	
	La colpa grave, in altri termini, è la «massima negligenza». Non ogni condotta	
	censurabile integra gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi	
	elementi qualificanti, i quali, non potendosi configurare un criterio generale, vanno	
	accertati caso per caso, in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento	
	soggettivo dell’autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento lesivo.	
	Ciò che difetta, nella fattispecie, sono proprio tali elementi qualificanti.	
	Il Collegio ritiene di dover affrontare separatamente le responsabilità degli	
	amministratori da quelle dei funzionari dirigenti del Comune di L’Aquila.	
	4.2 Relativamente al Sindaco Cialente, all’Assessore Pelini, all’Assessore Moroni,	
	all’Assessore De Santis, all’Assessore Cocciantè, la Procura contesta, a vario titolo,	
	omissioni e ritardi nell’esercizio dell’attività di programmazione nonché di	
	organizzazione, indirizzo e coordinamento dei dirigenti dei Settori e dei	
	responsabili dei Servizi, in violazione dei principi di buon andamento e di efficacia	
	ed efficienza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., ritardato invio delle	
	comunicazioni recanti la quantificazione dell’importo del canone di locazione	
	dovuto, ritardo nella conferma dell’applicazione del canone di locazione in	
	violazione dei principi di buon andamento e di efficacia ed efficienza dell’azione	
	amministrativa, omissioni e ritardi nell’implementazione di un adeguato sistema	
	informativo / data base, ritardo nell’avvio della gestione informatizzata dei canoni	
	di locazione, omessa istituzione di un conto corrente dedicato ad accogliere i	
	pagamenti degli assegnatari, contraddittorietà della delibera di giunta comunale n.	
	- pag. 46 di 64 -	

	83/2015 e della delibera di consiglio comunale n. 29/2015 rispetto ai precedenti	
	atti di indirizzo e omessa valutazione dell’impatto del ricalcolo dei canoni sulle	
	attività in corso di svolgimento, omissioni e ritardi nell’implementazione di attività	
	di recupero della morosità relativa ai canoni di locazione, mancata	
	implementazione, successivamente al marzo 2015, di iniziative recuperatorie dei	
	canoni di locazione, mancata interruzione dei termini di prescrizione dei crediti	
	per canoni di locazione, ritardo nell’emissione e invio delle bollette di acconto e	
	saldo 2010-2013, ritardo nell’emissione e invio delle bollette di acconto 1.04.2013	
	- 31.12.2014, ritardo nell’emissione e invio delle bollette a saldo 1.04.2013 -	
	31.12.2014, omissioni, ritardi, contraddittorietà nell’attività di recupero della	
	morosità relativa alle utenze.	
	Per quanto riguarda la posizione del Sindaco e degli Assessori, dalla	
	documentazione versata in atti, sono presenti i principali atti d’indirizzo, adottati	
	dalla compagine politica.	
	Ne consegue che, ad avviso del Collegio, come anche evidenziato dai convenuti	
	nelle loro memorie, le loro funzioni si esaurivano nel fornire un indirizzo politico	
	– amministrativo al Comune, escludendo l’adozione di atti di amministrazione	
	attiva. Ragion per cui, non può rinvenirsi nella vicenda un atteggiamento	
	colpevolmente grave in quanto, la componente politica aveva posto	
	esaustivamente i termini della questione dando un preciso indirizzo ai servizi	
	comunali per poter procedere alle riscossioni delle utenze e dei canoni di	
	locazione. Per gli odierni amministratori, pertanto, non può configurarsi una colpa	
	grave consistita nel non aver implementato le attività di recupero delle utenze e	
	dei canoni di locazione. Tale attività, a parere di questo Collegio, chiaramente non	
	rientrava tra le competenze della compagine politica, ma, trattandosi ad attività	
	- pag. 47 di 64 -	

	amministrativa gestionale, era da intestarsi nelle competenze dei responsabili dei	
	singoli uffici amministrativi.	
	In data 29.12.2011, il Consiglio comunale aveva adottato la deliberazione n. 171	
	con la quale veniva approvato il regolamento condominiale del compendio	
	immobiliare CASE e MAP, stabilendo, all’art. 15, di porre a carico dei singoli	
	condomini, tra le altre, le spese per consumi di elettricità, acqua e gas, sia per usi	
	esclusivi che per i servizi centralizzati e le spese di pulizia, manutenzione ordinaria	
	e consumi delle parti comuni e la deliberazione n. 172 con la quale veniva istituito,	
	a decorrere dal 1° dicembre 2011 e per la durata di tre anni, un canone di	
	compartecipazione (successivamente denominato di locazione) a carico degli	
	assegnatari che alla data del sisma occupavano l’abitazione danneggiata a titolo di	
	locazione o comodato d’uso gratuito concesso da parenti o affini oltre il terzo	
	grado.	
	A questo riguardo meritano di essere ricordate anche la deliberazione di G.C. n.	
	284 del 25.7. 2012 con la quale sono stati precisamente individuati gli uffici e i	
	dirigenti incaricati, sotto il coordinamento del Segretario Generale, di compiere	
	tutte le attività di cui alla citata delibera di C.C. n. 172/2011 “con particolare	
	riferimento all’avvio degli adempimenti connessi alla riscossione dei contributi di	
	compartecipazione ed all’avvio della verifica e determinazione delle spese	
	condominiali e di altro tipo che dovranno essere sostenute dai cittadini che	
	occupano gli alloggi di che trattasi?”; la deliberazione di G.C. n. 468/ 2012 con la	
	quale è stata affidata alla società SED S.p.a. l’attività di riscossione delle spese per	
	le utenze per il periodo 2010-2013, la successiva deliberazione di G.C. n. 496 del	
	30.10. 2013 , con la quale , al fine di fronteggiare talune problematiche emerse in	
	relazione alla difficoltà di riscuotere i predetti canoni e spese, è stato dato avvio ad	
	- pag. 48 di 64 -	

	uno specifico piano di recupero delle morosità, individuandosi espressamente “nel	
	Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio la competenza ad organizzare la	
	riscossione dei canoni del progetto CASE e MAP nonché della riscossione delle	
	utenze dei predetti moduli abitativi, facendo obbligo al Dirigente del Settore di	
	indicare al Sindaco le attività da porre in essere, le modalità di attuazione delle	
	attività, nonché il cronoprogramma degli interventi” e, in particolare, “quale	
	responsabile del procedimento di recupero delle somme non riscosse il dipendente	
	Livio Stefanucci, stabilendo altresì che il Dirigente del predetto Settore dovrà	
	vigilare sul corretto andamento delle attività e sarà competente a sottoscrivere gli	
	atti conclusivi dell’attività di riscossione de quo, mentre restano di competenza del	
	Settore Politiche Sociali e Cultura gli eventuali atti di risoluzione del rapporto	
	locativo”.	
	Ed anzi, quanto alla tempestività delle determinazioni assunte dalla Giunta, è	
	emblematico rilevare che, non appena ricevuta la relazione del 23.7.2014 del RUP	
	Livio Stefanucci in ordine alle attività intraprese, da cui era possibile evincere una	
	serie di problematiche organizzative degli uffici, con deliberazione di G.C. n. 304	
	del 25.7.2014 è stato approvato uno specifico “progetto di coordinamento” dei	
	Settori coinvolti e della SED S.p.a. per la “gestione amministrativo-contabile,	
	immobiliare e manutentiva del progetto C.A.S.E. e M.A.P.”, istituendo in seno al	
	compente Settore Ricostruzione Pubblica uno specifico Servizio denominato	
	“Gestione Immobiliare Progetto C.A.S.E. e M.A.P.”, con individuazione del	
	relativo personale e risorse, cui sono state affidate tutte le attività recuperatorie dei	
	predetti canoni e spese per utenze.	
	Come correttamente sostenuto dai convenuti amministratori pubblici nelle	
	memorie di costituzione, a fronte di tali iniziative intraprese dalla Giunta comunale	
	- pag. 49 di 64 -	

	e della chiara individuazione delle responsabilità dirigenziali circa le attività di	
	recupero da porre in essere, risulta difficilmente contestabile agli intimati organi	
	politici una qualche condotta omissiva.	
	Ma vi è di più, ad avviso del Collegio.	
	Come noto, nelle ipotesi di danno derivante da condotta omissiva, l'attore	
	pubblico deve prospettare quella che era a suo dire la condotta dovuta dalla quale	
	il danneggiante si è discostato, dimostrando. quindi, il nesso eziologico esistente	
	tra il danno verificato ed il suddetto discostamento.	
	L'attore pubblico, invece, nel caso in esame, ha unicamente indicato, per i soggetti	
	convenuti, il ruolo ricoperto all'epoca dei fatti, senza offrire al Collegio indicazioni	
	circa la condotta effettivamente dovuta, e sulla base di quali norme, limitandosi ad	
	affermare unicamente quanto potesse apparire inverosimile che con un così	
	consistente numero di immobili non fosse stata organizzata una riscossione	
	efficace dei canoni del progetto CASE e MAP nonché delle utenze dei predetti	
	moduli abitativi.	
	Giusto quanto premesso, il Collegio non ritiene provata l'esistenza di tutte le	
	condizioni necessarie per l'affermazione di una responsabilità amministrativa a	
	carico dei convenuti Sindaco Cialente, Assessore Pelini, Assessore Moroni,	
	Assessore De Santis e Assessore Coccianti, che vanno pertanto, in questa sede,	
	assolti.	
	4.3 Per quanto riguarda la posizione del dott. PIROZZOLO Carlo, segretario	
	generale del Comune dell'Aquila dal 23.01.2012 al 15.10.2017, del DI	
	GREGORIO MARIO, dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio	
	nel periodo dall'01.07.2011 al 31.12.2013, della DE PAULIS ENRICA, dirigente	
	del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio, poi ridenominato in Settore	
	- pag. 50 di 64 -	

	Ricostruzione Pubblica, dal 1.06.2014 al 31.12.2017 , della DEL PRINCIPE	
	Patrizia, dirigente del Settore Politiche sociali e assistenza alla popolazione nel	
	periodo dal 25.07.2012 al 28.02.2014 e SPERA Angela, dirigente del Settore	
	Equità tributaria dall'1.02.2018, non è dato evincere alcun riferimento nello	
	svolgimento di loro attività gestionali che possa suffragare l'ipotesi accusatoria	
	elaborata dalla Procura nell'atto di citazione.	
	Di qui, l'infondatezza dell'accusa anche nei loro confronti e il conseguente rigetto	
	della domanda risarcitoria formulata dal Requirente.	
	La Procura contesta, a vario titolo, omissioni e ritardi nell'esercizio dell'attività di	
	programmazione nonché di organizzazione, indirizzo e coordinamento dei	
	dirigenti dei Settori e dei responsabili dei Servizi, in violazione dei principi di buon	
	andamento e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97	
	Cost. al Pirozzolo, segretario generale, alla Del Principe, dirigente del Settore	
	Assistenza alla popolazione e al Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione	
	pubblica e patrimonio; ritardato invio delle comunicazioni recanti la	
	quantificazione dell'importo del canone di locazione al Pirozzolo, segretario	
	generale e alla Del Principe, dirigente del Settore Assistenza alla popolazione;	
	ritardo nella conferma dell'applicazione del canone di locazione al Pirozzolo,	
	segretario generale, alla Del Principe, dirigente Settore Assistenza alla popolazione	
	e al Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio;	
	omissioni e ritardi nell'implementazione di un adeguato sistema informativo / data	
	base al Pirozzolo, segretario generale, alla Del Principe, dirigente del Settore	
	Assistenza alla popolazione e al Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione	
	pubblica e patrimonio; ritardo nell'avvio della gestione informatizzata dei canoni	
	di locazione al Pirozzolo, segretario generale, alla Del Principe, dirigente del	
	- pag. 51 di 64 -	

	Settore Assistenza alla popolazione e al Di Gregorio, dirigente del Settore	
	Ricostruzione pubblica e patrimonio; omessa istituzione di un conto corrente	
	dedicato ad accogliere i pagamenti degli assegnatari, alla Del Principe, dirigente del	
	Settore Assistenza alla popolazione e al Di Gregorio, dirigente del Settore	
	Ricostruzione pubblica e patrimonio; contraddittorietà della delibera di giunta	
	comunale n. 83/2015 e della delibera di consiglio comunale n. 29/2015 rispetto ai	
	precedenti atti di indirizzo e omessa valutazione dell’impatto del ricalcolo dei	
	canoni sulle attività in corso di svolgimento alla De Paulis, dirigente del Settore	
	ricostruzione pubblica, omissioni e ritardi nell’implementazione di attività di	
	recupero della morosità relativa ai canoni di locazione, al Pirozzolo, segretario	
	generale e alla Del Principe, dirigente del Settore Assistenza alla popolazione, alla	
	Spera, dirigente del Settore Assistenza alla popolazione, al Di Gregorio, dirigente	
	del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio e alla De Paulis, dirigente del	
	Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio; mancata implementazione,	
	successivamente al marzo 2015, di iniziative recuperatorie dei canoni di locazione,	
	alla De Paulis, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio e alla	
	Spera, dirigente del Settore Equità tributaria; mancata interruzione dei termini di	
	prescrizione dei crediti per canoni di locazione alla De Paulis, dirigente del Settore	
	Ricostruzione pubblica e patrimonio e alla Spera, dirigente del Settore Equità	
	tributaria; ritardo nell’emissione e invio delle bollette di acconto e saldo 2010-2013,	
	al Pirozzolo, segretario generale, alla Del Principe, dirigente del Settore Assistenza	
	alla popolazione e al Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e	
	patrimonio; ritardo nell’emissione e invio delle bollette di acconto 1.04.2013 -	
	31.12.2014, al Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e	
	patrimonio; ritardo nell’emissione e invio delle bollette a saldo 1.04.2013 -	
	- pag. 52 di 64 -	

31.12.2014	alla De Paulis, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio e omissioni, ritardi, contraddittorietà nell'attività di attività di recupero della morosità relativa alle utenze al Pirozzolo, segretario generale, al Di Gregorio, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio, alla De Paulis, dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e patrimonio e alla Spera, dirigente del Settore Equità tributaria.	
4.3.1	In primo luogo, ad avviso della Sezione, si rivela del tutto infondata la tesi accusatoria nei confronti della convenuta Del Principe Patrizia, dirigente del Settore Politiche sociali e assistenza alla popolazione nel periodo dal 25.07.2012 al 28.02.2014, rispetto alla quale questo Collegio non ritiene che possa configurarsi un atteggiamento gravemente colposo consistito nella non implementazione delle attività di recupero delle utenze e dei canoni di locazione e nelle omissioni che avrebbero caratterizzato la sua attività di programmazione nonché di organizzazione, indirizzo e coordinamento dei dirigenti dei Settori e dei responsabili dei Servizi.	
	In primo luogo, diversamente da quanto affermato dall'Attore pubblico, la convenuta Del Principe ha riferito di aver diretto il Settore Assistenza alla popolazione dal 25/7/2012 e dal 30/10/2013. Nel periodo temporale così delimitato (dal 25/7/2012 al 30/10/2013), risulta che la convenuta ha organizzato ex novo il settore dell'assistenza alla popolazione, prima non esistente nel Comune, non avendo ricevuto dalla precedente gestione emergenziale nessuna banca dati informatizzata per poter procedere all'assegnazione, alla variazione e all'interruzione delle forme di assistenza in favore dei n. 33.714 cittadini beneficiari.	
	Non vi è dubbio, secondo la ricostruzione fattuale, che l'attribuzione delle funzioni	
	- pag. 53 di 64 -	

di recupero delle utenze e dei canoni di locazione fosse, invece, in capo al Settore

Ricostruzione	Pubblica	e	Patrimonio.
---------------	----------	---	-------------

Prima delle delibere CC nn. 171 e 172 del 29 dicembre 2011 e del passaggio di

consegne in materia di assistenza alla popolazione, formalmente avvenuto il

16/1/2012 (cfr. Decreto n. 92 del 14 gennaio 2012 del Presidente della Regione

Abruzzo – Commissario delegato per la ricostruzione), ma sostanzialmente ben

oltre aprile/maggio 2012, non era stato ipotizzato e/o predisposto alcun sistema

di gestione del patrimonio immobiliare del Progetto CASE e MAP e non esisteva

nel Comune il Settore Assistenza alla popolazione. Né la Protezione Civile

(Presidenza del Consiglio dei ministri), né la Struttura per la Gestione

dell'Emergenza (SGE – Decreto n. 1/2010 del Commissario Delegato per la

Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo) avevano ipotizzato o attuato

soluzioni per la gestione del Progetto CASE e MAP, per la fissazione e la

riscossione dei relativi canoni di locazione e utenze. Non vi erano preventivi studi,

pianificazione, programmazione, definizione e individuazione di risorse e

personale necessari alle operazioni che sarebbero state assunte dal Comune.

Il Settore assistenza alla popolazione, quando è stato costituito, si è, quindi,

occupato della verifica a monte dei requisiti per beneficiare dell'assistenza (ad

esempio l'aver avuto, alla data del 6 Aprile 2009, la residenza e/o la stabile dimora

nel Comune di L'Aquila, l'inagibilità della abitazione principale, non avere la

disponibilità di altra soluzione abitativa, etc.), istruire le richieste e somministrare

le forme assistenziali nei sensi di legge e nelle diverse forme previste (assistenza

alberghiera, presso la caserma della GdF, contributo di autonoma sistemazione,

Progetto CASE, MAP, affitti concordati, fondo immobiliare), istruire l'eventuale

revoca dell'assistenza in base al venir meno dei predetti requisiti secondo il naturale

	avanzamento della ricostruzione (ad esempio ultimazione dei lavori e	
	dichiarazione di agibilità delle abitazioni), curare l'aggiornamento dei dati. Non	
	risultano essere mai state attribuite al Settore Assistenza alla popolazione funzioni	
	di riscossione dei crediti per le utenze e per le locazioni del Progetto CASE e MAP,	
	di monitoraggio e rendicontazione dei pagamenti o di accertamento delle	
	morosità.	
	Pertanto, non rientrando nelle competenze del Settore Assistenza alla popolazione	
	l'attività di recupero delle morosità delle utenze e dei canoni di locazione, non può	
	rinvenirsi nella vicenda un atteggiamento colpevolmente grave della convenuta	
	Del Principe.	
	Come sostenuto dalla convenuta nella propria memoria, considerata l'ampiezza e	
	la mole delle attività di assistenza alla popolazione demandate al relativo Settore,	
	afflitto da gravi carenze di personale, non è condivisibile alcun rimprovero per non	
	aver assunto competenze altrui, tra l'altro nell'impossibilità di gestire	
	autonomamente una riscossione demandata ad altri.	
	4.3.2 Occorre ora esaminare le posizioni del dott. Pirozzolo Carlo, segretario	
	generale del Comune dell'Aquila dal 23.01.2012 al 15.10.2017, del Di Gregorio	
	Mario, dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio nel periodo	
	dall'01.07.2011 al 31.12.2013 e della De Paulis Enrica, dirigente del Settore	
	Ricostruzione Pubblica e Patrimonio, poi ridenominato in Settore Ricostruzione	
	Pubblica, dal 1.06.2014 al 31.12.2017.	
	Vale la pena riferire che il Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio (poi Settore	
	Ricostruzione Pubblica), aveva tra le numerose incombenze la progettazione ed	
	esecuzione di tutti i lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili di proprietà	
	comunale danneggiati dal sisma; progettazione ed esecuzione di tutte le opere	
	- pag. 55 di 64 -	

	pubbliche programmate; gestione e manutenzione degli impianti sportivi e delle	
	ricostruzioni post-sisma; gestione e manutenzione dei cimiteri e delle ricostruzioni	
	post-sisma; gestione e manutenzione dell'Edilizia residenziale pubblica e delle	
	ricostruzioni post-sisma; gestione del patrimonio comunale; gestione degli	
	espropri e dei ristori dei danni del sisma; gestione e manutenzione degli impianti	
	tecnologici e sicurezza sul lavoro; gestione del Progetto CASE e MAP e	
	manutenzione di tutte le parti comuni (verde, illuminazione condominiale, pulizie	
	parti comuni, manutenzione caldaie centralizzate, coperture, etc.) e manutenzione	
	straordinaria di tutti gli alloggi; manutenzione ordinaria e straordinaria dei	
	fabbricati comunali; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali	
	e della segnaletica; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;	
	gestione dell'autoparco comunale e relativa officina; protezione Civile ed eventi di	
	rilevanza territoriale; tutela della Pubblica incolumità.	
	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 06/04/2009 veniva	
	dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che	
	avevano interessato la Provincia di L'Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo.	
	Per consentire una rapida e confortevole sistemazione delle persone le cui	
	abitazioni erano state distrutte o dichiarate non agibili, in attesa della ricostruzione	
	o riparazione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 39/09, come convertito in	
	Legge n. 77/2009, venivano progettati e realizzati moduli abitativi destinati ad una	
	durevole utilizzazione per un numero complessivo di 4.449 alloggi del cosiddetto	
	“Progetto CASE”, oltre a 1.275 alloggi in Moduli Abitativi Provvisori (MAP) per	
	un totale di 5.724 abitazioni con una capienza massima di 15.195 inquilini per il	
	progetto CASE e di 4291 per i MAP, per una capienza totale di 19.486 abitanti.	
	Gli alloggi del Progetto CASE erano aggregati in 185 edifici e distribuiti in 19	
	- pag. 56 di 64 -	

	insediamenti dislocati all'interno del territorio comunale.	
	La Protezione Civile curava la fase di costruzione di questi complessi abitativi, la	
	prima assegnazione degli alloggi, nonché l'affidamento, tramite procedura ad	
	evidenza pubblica, del servizio di Facility Management degli immobili del progetto	
	C.A.S.E. e di realizzazione e successiva manutenzione di aree verdi adiacenti a tali	
	immobili.	
	Con nota del 31.03.2010, il Dipartimento della Protezione Civile trasferiva la	
	gestione del patrimonio immobiliare del Progetto C.A.S.E. al Comune di L'Aquila	
	e con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 27.09.2012 veniva approvata in	
	via definitiva l'acquisizione al civico patrimonio dei moduli abitativi del Progetto	
	C.A.S.E. realizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.	
	A partire dunque da aprile 2010 il Comune si occupava direttamente della gestione	
	immobiliare di tali alloggi e di tutte le utenze delle parti centralizzate e condominiali	
	che risultavano intestate in capo al Comune dell'Aquila, come da fatture rimesse	
	dalle Società fornitrici e tutte agli atti dell'Ente.	
	Orbene, si evince quanto difficile e complessa fosse la situazione che gli uffici	
	comunali hanno dovuto affrontare per organizzare e far partire un sistema quanto	
	più possibile collaudato che garantisse il pagamento delle utenze e dei canoni di	
	locazione. La vicenda attenzionata si innesta, pertanto, in un difficile periodo	
	storico, evidenti le difficoltà operative e l'insufficienza organica dell'Ente per	
	gestire un complesso patrimonio immobiliare acquisito dalla Protezione Civile.	
	Il Collegio non può esimersi dall'osservare come alcuna colpa, nemmeno lieve,	
	possa ravvisarsi " <i>per tabulas</i> " nei comportamenti, ugualmente contestati come	
	"gravemente omissivi" in termini di mancata adozione dei provvedimenti, invece,	
	reclamati dall'Attore Pubblico, come doverosi per la riscossione delle utenze e dei	
	- pag. 57 di 64 -	

	canoni in argomento, serbati dai convenuti Pirozzolo, Di Gregorio e De Paulis.	
	Pertanto, gli odierni convenuti devono essere mandati assolti dalla pretesa	
	restitutoria, così come articolata dalla Procura regionale.	
	I convenuti , ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, hanno riferito di	
	aver rapidamente preso contezza delle problematiche ed, in esecuzione degli atti	
	di indirizzo della G.M., di essersi attenuti, poi, alle delibere della stessa Giunta le	
	quali, anche a seguito delle norme di <i>jus superveniens</i> introdotte dal legislatore con il	
	D.L. 133/2014 e la legge 125/2015, disponevano correttivi e limitazioni all’attività	
	di accertamento e recupero delle morosità, con dilazioni di pagamento a favore	
	degli assegnatari con ISEE inferiore ad Euro 12 mila.	
	A titolo esemplificativo si elencano alcune iniziative poste in essere, rinviando alle	
	memorie di costituzione, per le altre:	
	- la definizione del riparto di competenze tra il Servizio Assistenza alla	
	Popolazione, il Servizio di Gestione del Progetto CASE e MAP e il SED, delineata	
	nella DGC n. 302/2014 del 25.07.2014, e la concertazione tra le medesime	
	strutture esitata nel progetto di coordinamento di cui alla DGC n. 304/2014 del	
	25.07.2014, alle quali si è data immediata attuazione,	
	- la rimodulazione della microstruttura del Settore e l’articolazione degli Uffici, con	
	l’individuazione delle risorse preposte, accompagnata da ulteriori declinazioni di	
	attività, procedure e direttive interne,	
	- la costituzione del gruppo di lavoro esitato nel Documento di Gestione	
	Assistenza / Sed / Ricostruzione la cui prima versione risale al mese di novembre	
	2014, e le cui attività risultano poi certificate negli STATI LAVORO SED,	
	- l’emissione dei consumi arretrati 2013-2014 e la gestione di tutti i contenziosi	
	relativi;	
	- pag. 58 di 64 -	

	- l'attivazione di molte misure di recupero crediti, oltre ai solleciti, che hanno	
	comunque portato ad una rilevante riduzione della morosità;	
	- l'emissione bimestrale delle bollette relative ai consumi di gas, ai canoni di	
	locazione e ai canoni di compartecipazione dal 2015 fino al 2017;	
	- la costante, reciproca, proficua, ampia collaborazione intercorsa sia con il	
	Servizio Assistenza alla Popolazione e con il SED.	
	- la redazione costante di report relativi alle emissioni e agli incassi, nonché ai	
	pagamenti ai distributori di gas ed energia elettrica.	
	Orbene, questo Collegio non può non tener conto del fatto che il comportamento	
	del Segretario comunale e dei dirigenti del Settore Ricostruzione pubblica e del	
	Patrimonio è stato condizionato da considerazioni di particolare complessità.	
	Come ampiamente provato in atti, il sistema di riscossione delle utenze e dei	
	canoni di locazione è stato creato ex novo in quanto prima non esistente nel	
	Comune, non avendo ricevuto dalla precedente gestione emergenziale nessuna	
	banca dati informatizzata per poter procedere all'assegnazione, alla variazione e	
	all'interruzione delle forme di assistenza in favore dei n. 33.714 cittadini	
	beneficiari.	
	A partire dunque da aprile 2010 il Comune si doveva occupare direttamente della	
	gestione immobiliare di tali alloggi e di tutte le utenze delle parti centralizzate e	
	condominiali che risultavano intestate in capo allo stesso. Non è superfluo	
	affermare quanto difficile e complessa fosse la situazione che gli uffici comunali	
	hanno dovuto affrontare per organizzare e far partire un sistema quanto più	
	possibile collaudato che garantisse il pagamento delle utenze e dei canoni di	
	locazione.	
	Le attività che la Procura ritiene essere state insufficienti e disorganiche si sono	
	- pag. 59 di 64 -	

	innestate, pertanto, in un difficile periodo storico nel quale erano evidenti le	
	difficoltà operative e l'insufficienza organica dell'Ente per gestire un complesso	
	patrimonio immobiliare acquisito dalla Protezione Civile.	
	Pertanto, gli odierni convenuti devono essere mandati assolti dalla pretesa	
	restitutoria, così come articolata dalla Procura regionale.	
	Il comportamento dei convenuti non può certo qualificarsi come inescusabilmente	
	grossolano e scriteriato, dovendosi escludere quella minima negligenza o quei	
	parametri di gravità della colpa, costituente la soglia minima indispensabile ad	
	integrare la responsabilità amministrativa.	
	In definitiva, il compendio probatorio e le valutazioni appena svolte, oltre ad	
	escludere un inescusabile atteggiamento colpevolmente inerte e di sprezzante	
	disinteresse della cosa pubblica da parte dei convenuti, contribuiscono a ritenere	
	non configurabile la contestata gravità della colpa, poiché priva di quel particolare	
	disvalore sociale o di imperdonabile negligenza e trascuratezza nel disbrigo della	
	pubblica funzione, indispensabili, queste ultime, perché possa ritenersi integrata la	
	soglia minima dell'elemento psicologico della responsabilità amministrativa	
	contestata (cfr. Sez. Molise, 22/2/2018, n. 8/2019, Sez. Abruzzo, n. 53 del	
	2.8.2016 e n. 48 del 24.1.2017).	
	Pertanto, nessuna condotta omissiva di alcun tipo può essere contestata agli	
	odierni convenuti, i quali possono sostanzialmente considerarsi estranei alla	
	vicenda.	
	4.3.3 Da ultimo merita di essere esaminata la posizione della dott.ssa Angela Spera,	
	Dirigente del Settore Equità Tributaria, dal 1/2/2018 fino al 30/4/2019. La	
	convenuta Spera ha riferito di aver assunto l'incarico di Dirigente del nuovo	
	Settore Equità Tributaria sino al 30/4/2019 e di essere cessata dal servizio per	
	- pag. 60 di 64 -	

	pensionamento dal 01/10/2019. Breve, pertanto, sarebbe stata la sua dirigenza al	
	Settore Equità Tributaria del Comune di L'Aquila che questo Collegio non può	
	non valutare al fine dell'individuazione dell'atteggiamento soggettivo contestatole.	
	Ad avviso della Sezione, le considerazioni adottate per escludere la colpa grave nei	
	confronti del segretario comunale e dei dirigenti del Servizio Ricostruzione	
	Pubblica e Patrimonio del Comune di L'Aquila possono essere utilizzate anche nei	
	confronti del comportamento serbato dalla convenuta Spera.	
	Infatti, è stato accertato in atti che all'inizio della sua dirigenza, preso atto delle	
	plurime problematiche esistenti legate alla mancanza di un sistema di	
	informatizzazione dei dati, alla mancanza di coordinamento tra i vari Servizi	
	comunali competenti ed alle criticità relative alla rilevazione delle letture dei	
	contabilizzatori degli alloggi del Progetto C.A.S.E., la stessa ha tempestivamente	
	assunto diverse iniziative necessarie per risolvere le varie criticità, iniziative che ha	
	puntualmente elencato nella comparsa alla quale questo Collegio rinvia. Tra le altre	
	meritano menzione l'approvazione di un complesso metodo di ripartizione dei	
	costi derivanti dai consumi di gas metano nel Progetto C.A.S.E. in base ai consumi	
	effettivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 389	
	dell'8/10/2018, per poter poi procedere all'emissione di bollette corrette e quindi	
	poter riscuotere quanto dovuto; il complesso lavoro di sinergia con gli altri Settori	
	dell'Ente coinvolti e cioè con il Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Sport	
	ed il Settore Politiche per il Benessere della persona, direttamente responsabile	
	della Banca Dati dell'Emergenza e quindi della gestione del decreto di	
	assegnazione e revoca, coadiuvati dal S.E.D. S.p.a che nel mese di Dicembre 2018	
	portava alla definizione di n. 39 bollettini relativi al conguaglio dei costi individuali	
	di Gas metano relativi al consumo di gas per la produzione di acqua calda,	
	- pag. 61 di 64 -	

	riscaldamento e quota individuale involontaria per il periodo gennaio-febbraio	
	2017 ed anche la quota ordinaria dei costi individuali di gas metano relativi al	
	consumo di gas per la produzione di acqua calda riscaldamento e quota individuale	
	involontaria per il periodo marzo-giugno 2017. Nello stesso dicembre 2018	
	insieme al S.E.D. l'ufficio provvedeva alla spedizione massiva dei 3.409 plichi	
	contenenti le bollette relative alle utenze del primo semestre 2017. Inoltre, in	
	qualità di Dirigente del Settore Equità Tributaria con riferimento alla riscossione	
	dei canoni di compartecipazione da parte degli assegnatari degli alloggi	
	emergenziali, per il tramite del S.E.D., fece elaborare, emettere e recapitare i canoni	
	relativi a tutti e quattro i trimestri dell'anno 2018, in ottemperanza alla	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2015. Quanto invece ai canoni di	
	locazione dovuti dagli assegnatari degli alloggi, allo stesso modo e, in ottemperanza	
	della medesima deliberazione, vennero fatti elaborare, emettere e recapitare i	
	canoni relativi a tutti e quattro i trimestri dell'anno 2018 ed al primo trimestre	
	dell'anno 2019, con ulteriori entrate nella casse comunali. Sotto la direzione della	
	Dr.ssa Spera il Settore Equità Tributaria, in sinergia con il Settore Ricostruzione	
	Privata e l'Ufficio Centrale Espropri, curava la procedura di compensazione	
	crediti-debiti prevista con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del	
	25/5/2016 recante “Crediti comunali nei confronti degli assegnatari di alloggi del	
	Progetto C.A.S.E. e M.A.P. : indirizzi per la compensazione” ; si procedeva alla	
	compensazione tra i debiti dei cittadini assegnatari degli alloggi emergenziali a	
	titolo di utenze, canone di compartecipazione e canone di locazione, con il crediti	
	da essi vantati nei confronti del Comune di L'Aquila a titolo di rimborso spese per	
	il trasloco post sisma o a titolo di rimborso per i danni ai mobili cagionati dal sisma	
	del 2009 ovvero per indennità di esproprio. In tal modo si otteneva un recupero	
	- pag. 62 di 64 -	

	di somme, evitando al Comune le spese e le lungaggini del recupero coattivo. Non	
	da ultimo sotto la direzione della Dr.ssa Spera il Settore Equità Tributaria del	
	Comune svolgeva un solerte e fattivo lavoro per addivenire all'allineamento della	
	Banca Dati, anche mediante il coinvolgimento del Settore Politiche Abitative del	
	Comune, giungendo in tal modo all'emissione dei titoli debitori per le utenze ed i	
	canoni che erano rimasti fermi all'anno 2017.	
	Pertanto, ad avviso del Collegio, è evidente l'insussistenza di un profilo di colpa	
	nello svolgimento dell'incarico dirigenziale da parte della dott.ssa Spera.	
	4.4 Il Collegio, quindi, nella fattispecie concreta, reputa doversi escludere quella	
	inescusabile negligenza o scriteriata imperizia e trascuratezza nella cura	
	dell'interesse pubblico, idonee ad integrare l'elemento soggettivo della colpa grave	
	richiesto, in considerazione di tutto quanto innanzi illustrato.	
	5. Resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione od eccezione.	
	6. Il proscioglimento nel merito comporta l'applicazione del regime del rimborso	
	dei compensi professionali di difesa in favore dei convenuti, liquidati nella misura	
	indicata in dispositivo, calcolata sulla base dei parametri della Tabella n. 11 del	
	D.M. n. 55/2014 e s.m. e i., considerato il valore o l'equivalente entità economica	
	dell'interesse sostanziale preteso originariamente nei confronti dei convenuti, ai	
	sensi dell'art. 3, co. 2-bis, del d.l. 23/10/1996, n. 543, conv. con modificazioni,	
	dalla L. 20/12/1996, n. 639, come autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, co.	
	10, del d.l. 30/9/2005, 57 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L.	
	2/12/2005, n.248, e come modificato dall'art. 17, comma 30-quinquies del d.l.	
	1/7/2009, n. 78, conv., con mod., in L. 3/8/2009, n. 102 (SS. RR. n. 3/2008/QM	
	e Sez. I App., n. 368/2016).	
	Tenuto conto del valore della controversia, le spese in parola sono liquidate	
	- pag. 63 di 64 -	

d'ufficio nell'importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali secondo legge, a favore della difesa di ciascuno dei convenuti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva
--

-	RESPINGE la richiesta di condanna nei confronti dei sigg. CIALENTE
Massimo,	PELINI Fabio, MORONI Alfredo, DE SANTIS Lelio,
COCCIANTE Giovanni,	PIROZZOLO Carlo, DI GREGORIO Mario, DE
PAULIS Enrica,	DEL PRINCIPE Patrizia e SPERA Angela.;

- **LIQUIDA** le spese di lite, pari a **€ 4.000,00** (*euro quattromila*/00), oltre oneri fiscali e previdenziali secondo legge, a favore della difesa di ciascuno dei convenuti, con oneri a carico del Comune di L'Aquila.

Così deciso in L'Aquila, nelle camere di consiglio dell' 8 ottobre 2024 e dell' 11 febbraio 2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Stefano Grossi)

(Bruno Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 4 marzo 2025

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi